

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

581° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri.....	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
11 ^a - Lavoro.....	»	62
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	63
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	66

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	71
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	75
Informazione e segreto di Stato.....	»	77
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	78
Anagrafe tributaria	»	84
Riforma amministrativa	»	89

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	107
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	109
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	112

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

525^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Barbieri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri. – *Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti*, approvato dalla Camera dei deputati

(2232) Athos DE LUCA ed altri. – *Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945*

(4450) TERRACINI ed altri. – *Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2232 e 4450 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4557 e rinvio con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2232 e 4450; esame del disegno di legge n. 4557, congiunzione e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2232 e 4450, sospeso nella seduta del 8 febbraio; ha inizio l'esame del disegno di legge n. 4557, la cui trattazione proseguirà congiuntamente all'esame degli altri disegni di legge.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che i disegni di legge in titolo, già assegnati ieri in sede deliberante, sono stati poi rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea su richiesta del prescritto numero di senatori.

La relatrice BUCCIARELLI illustra brevemente il contenuto del disegno di legge n. 4557, approvato dalla Camera dei deputati, proponendo che sia assunto come testo base dell'esame.

Il senatore MACERATINI ricorda che i Gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia hanno chiesto la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, già deferiti in sede deliberante alla Commissione. L'iniziativa è stata motivata per l'inopportuna decisione dell'altro ramo del Parlamento di non esperire la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento della Camera con riferimento all'esame del disegno di legge n. 4557, nonostante da tempo fossero all'esame di questo ramo del Parlamento i disegni di legge nn. 2232 e 4450, vertenti sulla medesima materia, per la cui definizione sarebbero bastate poche ulteriori sedute della Commissione. Pur stigmatizzando il comportamento della Camera dei deputati, stante la rilevanza della materia oggetto di queste iniziative, al fine di assicurarne la più rapida definizione, si dichiara favorevole a una eventuale riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

Concorda con queste osservazioni il senatore SCHIFANI che, nel criticare il comportamento tenuto dalla Camera dei deputati, dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a richiedere la riassegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore ANDREOLLI esprime soddisfazione per la riconsiderazione, da parte dei rappresentanti dei Gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale, della loro posizione in merito alle modalità di esame dei disegni di legge in titolo, assunta nella giornata di ieri.

Il presidente VILLONE riconoscendo che vi è stata un'evidente trascuratezza delle regole e delle prassi da parte della Camera, che ha portato alla decisione dei Gruppi del Polo di chiedere la rimessione in sede referente dell'esame dei provvedimenti e preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni dei senatori Maceratini e Schifani, propone che la Commissione richieda il trasferimento alla sede deliberante dell'esame dei disegni di legge in titolo. Propone altresì di fissare per le ore 14 di oggi il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4557, che prospetta altresì di assumere come testo base.

Su questa proposta la Commissione unanime conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI formulano un parere favorevole sull'emendamento 18.2, mentre esprimono un parere contrario sui rimanenti emendamenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda il parere formulato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione della riforma amministrativa nella seduta del 21 ottobre, secondo il quale l'individuazione della infrastrutture stradali da trasferire dallo Stato alle regioni deve avvenire mediante decreto legislativo.

A quest'ultimo rilievo il ministro BASSANINI replica rilevando che la delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997 cui fa riferimento il senatore Lubrano di Ricco è scaduta. L'articolo 18 in esame mira quindi a semplificare la procedura di classificazione della rete stradale prevedendo che i relativi provvedimenti siano adottati con atti di rango secondario, segnatamente attraverso decreti del Presidente del Consiglio d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; una procedura che garantisce pienamente il ruolo delle regioni e degli enti locali in materia.

Alla luce di questi chiarimenti, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 18.3.

Il senatore ROTELLI formula invece una valutazione negativa sull'articolo 18 che non assicura a suo avviso un adeguato decentramento delle scelte in materia. In particolare, ritiene che la procedura semplificata da tale disposizione potrebbe essere utilmente seguita solo con riferimento alle infrastrutture che lo Stato decide di trasferire alle Regioni.

Posto ai voti l'emendamento 18.2, sostitutivo dell'articolo, è quindi approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 18.1.

Il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI formulano un parere contrario sull'emendamento 19.1, che viene conseguentemente ritirato dal senatore Lubrano di Ricco.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro BASSANINI, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.1 e 20.2 nonché l'articolo 20 nel suo complesso come modificato dall'approvazione degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti che inseriscono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il presidente VILLONE dichiara decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2 che risultano peraltro superati dalle iniziative, all'esame della Commissione, relative al cosiddetto «Giorno della Memoria».

Il ministro BASSANINI e il relatore VILLONE si dichiarano perplessi sulla formulazione dell'emendamento 20.0.3 e propongono al presentatore di ritirarlo in modo che la questione sia riesaminata in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore ROTELLI ritiene che la formulazione dell'emendamento non produca una semplificazione della materia oggetto della disciplina.

Il senatore PARDINI accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 20.0.3, preannunciandone una riformulazione che presenterà in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il ministro BASSANINI propone una riformulazione dell'emendamento 20.0.4 (20.0.4 nuova formulazione), che fa salvi gli obblighi di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

Il senatore PASTORE ricorda che il disegno di legge n. 3015-B all'esame della Commissione, recante misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, contiene una disposizione al riguardo che potrebbe essere utilmente riprodotta nel disegno di legge in titolo perseguendo la medesima finalità dell'emendamento 20.0.4 (nuova formulazione).

Il relatore VILLONE ritiene che la proposta avanzata dal senatore Pastore potrà essere valutata in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, mentre il senatore ROTELLI ritiene che il testo dell'emendamento 20.0.4 non definisce il ruolo e le attribuzioni delle regioni in materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

526^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri e Franceschini e per il commercio con l'estero Barbieri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si riprende la trattazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

L'emendamento 20.0.4 (nuova formulazione), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE chiede alcuni chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 20.0.5 e osserva, in particolare, che la disposizione contenuta nel comma 3 irrigidisce, a suo avviso, la disciplina rendendo difficile un'adeguata diffusione dei programmi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico.

Il ministro BASSANINI concorda con questo rilievo e riformula conseguentemente l'emendamento (20.0.5 nuovo testo) eliminando il comma 3.

Il relatore VILLONE formula un parere favorevole sull'emendamento come riformulato e pone alcune questioni sulla interpretazione del comma 1 del medesimo emendamento, alle quali replica il ministro BASSANINI rilevando che le informazioni trattate devono comunque essere solo quelle pubbliche e da chiunque conoscibili.

A quest'ultimo proposito il senatore MAGNALBÒ ritiene che sia preferibile fare un espresso riferimento alla legislazione in materia di trattamento dei dati personali e tutela della loro riservatezza.

Dopo che il ministro BASSANINI ha assicurato che tale questione sarà approfondita in vista dell'esame in Assemblea, la Commissione approva l'emendamento 20.0.5 (nuovo testo).

Il relatore VILLONE formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 20.0.6 (nuovo testo) che contiene una disciplina a suo avviso utile e capace di indurre risparmi di spesa.

Il senatore PASTORE osserva che le funzioni di cui il comma 2 dell'emendamento prevede la delegabilità sono assai delicate. Appare dunque, a suo avviso, opportuno precisare quali funzionari del comune possano essere delegati.

Sempre con riferimento al comma 2 dell'emendamento 20.0.6 (nuovo testo), il senatore LUBRANO DI RICCO crede superfluo l'aggettivo «idoneo».

Dichiara di condividere queste osservazioni il senatore ANDREOLLI mentre il ministro BASSANINI propone di precisare che le funzioni di ufficiale elettorale siano delegabili, innanzitutto, al segretario comunale.

Alla luce di questi rilievi, il relatore VILLONE formula il subemendamento 20.0.6(nuovo testo)/1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 20.0.6 (nuovo testo), come modificato dall'approvazione del subemendamento.

Il RELATORE formula un parere favorevole sull'emendamento 20.0.7 (nuovo testo), ritenendo opportuno un intervento semplificativo del procedimento di controllo preventivo esercitato dalla Corte dei Conti.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE sulla formulazione del comma 1 di tale emendamento, replica il ministro BASSANINI, il quale ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la Corte dei Conti in occasione del controllo preventivo sugli atti amministrativi può sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme di legge che costituiscono il presupposto degli atti.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 20.0.7 (nuovo testo), è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE chiarisce quindi l'intento dell'emendamento 20.0.9 volto a limitare l'ambito di applicazione di una previsione, introdotta in una contingenza storica oramai superata, che impone degli oneri inutili ai proprietari di immobili. Coglie quindi l'occasione per invitare il Governo a verificare la permanente utilità di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978.

Il ministro BASSANINI, nell'auspicare che il senatore Pastore ritiri l'emendamento, raccoglie l'invito da lui formulato e si impegna a consultare l'amministrazione dell'interno per verificare la perdurante utilità della disposizione da ultimo citata che, se si rivelasse inutile, potrebbe essere oggetto di un emendamento soppressivo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento 20.0.9 e, su invito del relatore, anche l'emendamento 20.0.10.

Il ministro BASSANINI, con riferimento all'emendamento 20.0.11, ritiene che tale previsione potrà essere utilmente inserita nel testo unico sulla documentazione amministrativa, previsto dalla legge n. 50 del 1999, di cui annuncia alla Commissione la prossima presentazione.

Quanto ai successivi emendamenti, presentati dal senatore PASTORE, (dall'emendamento 20.0.12 all'emendamento 20.0.15) ritiene che le questioni poste potranno essere valutate nell'ambito di quelle misure sulla semplificazione degli adempimenti a carico delle società che il Governo si riserva di presentare in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore PASTORE, raccogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti da 20.0.11 a 20.0.15. Con riferimento all'emendamento 20.0.11 ricorda che vi è una serie di disposizioni sparse nella legislazione vigente che dovrebbero essere oggetto di coordinamento nell'ambito del preannunciato testo unico in materia di documentazione amministrativa. Quanto all'emendamento 20.0.12, lo reputa una misura opportuna per ridurre le responsabilità oggi in capo agli uffici pubblici deputati ad archiviare e conservare atti e documenti pubblici. Con riferimento all'emendamento 20.0.13, ricorda l'intento della disciplina recata nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che impone adempimenti che rappresentano, oggi, un appesantimento superfluo e di nessuna utilità per un efficace controllo sulla vita delle società.

Raccomanda quindi al Governo di approfondire la questione posta dall'emendamento 20.0.14, che mira a limitare oneri pubblicitari assai gravosi alle sole operazioni di scissione che interessano società di particolare rilevanza.

Il ministro BASSANINI illustra quindi l'emendamento 20.0.16 che prevede una complessiva delega al riordino degli strumenti della politica italiana del commercio con l'estero.

Il relatore VILLONE, a questo proposito, rileva che la Commissione industria ha manifestato l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti su questa materia, anche in vista del parere che tale Commissione è chiamata a formulare sul disegno di legge in titolo. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 20.0.16 sul quale formula comunque un parere favorevole.

Illustra quindi l'emendamento 20.0.17, teso a sopprimere il comitato previsto dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 398 del 1993. Si tratta di una misura che incide su un complesso procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta, alleggerendolo di un superfluo adempimento.

Il ministro BASSANINI formula un parere favorevole su quest'ultimo emendamento, riservandosi di proporre l'integrazione dell'elenco dei procedimenti da semplificare con l'inserimento anche di alcuni procedimenti relativi alla ricostruzione delle zone terremotate.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.17, è infine approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, approvato dalla Camera dei deputati

(2232) Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(4450) TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI si sofferma preliminarmente sul contenuto del disegno di legge n. 4557, approvato dalla Camera dei deputati che, nel corso dell'esame, segnatamente con l'approvazione di alcuni ordini del giorno, ha mostrato di tenere conto del dibattito svoltosi in materia in questo ramo del Parlamento.

Ricorda quindi l'iter dei disegni di legge nn. 2232 e 4450, oggetto di un'ampia attività istruttoria da parte della Commissione che si è conclusa con la formulazione, da parte sua, di due emendamenti frutto di una riflessione cui ha partecipato un ampio spettro di forze politiche. Reputa queste

disposizioni un buon punto di equilibrio sul quale, peraltro, sono stati mossi alcuni rilievi, nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio; pertanto non si è potuto concludere positivamente l'*iter*. Ritenendo tuttavia che questi emendamenti propongano una formulazione che ha comunque registrato un largo consenso, crede opportuno riproporli all'attenzione della Commissione come emendamenti 1.100 e 2.100 al disegno di legge n. 4557 assunto come testo base.

Dato conto degli emendamenti 1.1 e 2.1, presentati dal senatore Bestrosi, ritiene comunque preferibile non passare alla fase delle votazioni ed accelerare quindi l'*iter* del provvedimento. Reputa, infatti, che una pausa di riflessione ulteriore potrà garantire una più ampia convergenza, in modo da pervenire all'elaborazione di un testo che abbia una portata più ampia e comprensiva di quella del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Mette comunque a disposizione della Commissione il suo mandato di relatrice.

Il presidente VILLONE, nel confermare il mandato alla relatrice a riferire sui provvedimenti in titolo, ritiene che – al di là dei problemi sorti tra le due Camere quanto all'esame di queste iniziative, problemi dei quali pensa la Commissione non debba occuparsi – occorra valutare le motivazioni che hanno sostenuto le scelte della Camera dei deputati, scelte sulle quali, per proseguire l'esame, occorre un'ampia convergenza delle varie forze politiche.

Il senatore Athos DE LUCA crede che la Commissione debba compiere ogni sforzo per approvare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, facendo rifluire in un ordine del giorno i rilievi e le ulteriori valutazioni emerse nel corso del lungo dibattito sul tema. In via subordinata, si mostra disponibile a valutare favorevolmente gli emendamenti presentati dalla relatrice con l'intento di definire quanto prima l'*iter* del provvedimento, la cui rapida approvazione costituisce un atto di responsabilità.

Il senatore SCHIFANI ribadisce i rilievi formulati sulle modalità con cui la Camera ha elaborato il disegno di legge n. 4557, e dichiara di apprezzare lo sforzo della relatrice di pervenire ad un testo ampiamente condiviso. Crede che accettare l'approvazione delle disposizioni trasmesse dalla Camera, al di là di ogni volontà polemica, finirebbe per risolversi in un totale svilimento dell'impegno del Senato in materia. Non ritiene, peraltro, che vi siano delle scadenze tali da rendere assolutamente impraticabile un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MACERATINI crede che tra il testo trasmesso dalla Camera e quello elaborato dal Senato e ora riproposto dalla relatrice, vi sia una sicura differenza di impianto. Il testo della Camera prevede che venga ricordato, nel giorno della memoria, essenzialmente la *Shoah*; il testo sul quale si stava raggiungendo un consenso in questo ramo del Parlamento inserisce invece la *Shoah* tra le altre tragedie che hanno costellato la storia

del XX secolo. La *Shoah* viene quindi presa come elemento emblematico delle sofferenze subite dall'umanità nel corso di questo secolo da parte di regimi che non hanno rispettato le differenze. Si associa quindi alle considerazioni svolte dal senatore Schifani e ritiene opportuna una pausa di riflessione che garantisca la formazione di un più ampio consenso.

Il senatore ANDREOLLI ribadisce la propria soddisfazione per l'ampia convergenza che si è realizzata sull'opportunità di istituire un giorno della memoria, che abbia come suo fulcro il ricordo della *Shoah*. Condivide quindi l'opportunità di modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento per realizzare la massima convergenza tra le forze politiche.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO crede che il tema oggetto delle iniziative in esame sia di una estrema delicatezza e attiri l'attenzione di una pluralità di soggetti e di forze politiche e sociali anche al di fuori delle aule parlamentari. Ciò richiede una seria riflessione; concorda quindi con le proposte avanzate dalla relatrice.

Secondo la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI il Senato deve contribuire con un ampio e diffuso dibattito all'elaborazione del provvedimento in esame. Concorda quindi con la proposta avanzata dalla relatrice sull'opportunità di una pausa di riflessione, garantendo comunque una celere definizione del provvedimento.

Il presidente VILLONE, concludendo il dibattito, fa presente che il procedimento in sede deliberante impone un ampio consenso delle varie forze politiche che, nel corso della discussione, hanno evidenziato orientamenti in parte diversi rispetto a quelli contenuti nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se reputa quindi opportuno che l'esame dei provvedimenti in titolo prosegua in sede deliberante, sulla base dell'ampia disponibilità dimostrata da tutti i Gruppi, ritiene che non vi siano oggi le condizioni per esaurire un dibattito che andrà ripreso immediatamente dopo la sospensione dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario VIGNERI prende atto dei rilievi emersi nel corso della discussione e dichiara di condividere le affermazioni della relatrice circa il carattere più ampio e comprensivo degli emendamenti a sua firma, rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Ad una richiesta della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, risponde il presidente VILLONE proponendo la fissazione di tale termine per le ore 12 del 18 aprile.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati – e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. da 3812 a 4505 congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4553 e rinvio; esame del disegno di legge n. 4553, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. da 3812 a 4505 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto del disegno di legge n. 3812 e degli altri disegni di legge già connessi; inizia l'esame del disegno di legge n. 4553, sul quale riferisce brevemente alla Commissione il relatore VILLONE e la cui trattazione prosegue congiuntamente a quella delle altre iniziative in titolo.

Il relatore VILLONE ricorda che è maturato un orientamento convergente tra le forze politiche dell'attuale maggioranza di Governo nel senso di promuovere una riforma elettorale fondata sul rispetto dell'attuale ripartizione di seggi (una quota del 75 per cento, da eleggere in collegi uninominali con sistema maggioritario e una quota del 25 per cento, da utilizzare in modo articolato). Una simile scelta consentirebbe anzitutto di non apportare alcuna revisione alla delimitazione territoriale dei collegi elettorali e sarebbe senz'altro compatibile con l'esito positivo del *referendum* previsto per il 21 maggio, trattandosi di una ipotesi fondata sull'assunto che tutti i seggi sono attribuiti con unico voto espresso per i collegi uninominali, come nell'attuale sistema del Senato e come proposto nel disegno di legge n. 4505, dei senatori Elia ed altri.

In proposito, egli intende precisare che i seggi riservati alla Circostrizione Estero in base alla riforma costituzionale *in itinere*, sarebbero ricavati dalla quota del 25 per cento e anche questo aspetto, pertanto, non determina revisioni territoriali dei collegi elettorali. Un ulteriore elemento di consenso tra le forze politiche di maggioranza è quello dell'indicazione nella scheda elettorale di un candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, collegato alle coalizioni elettorali che concorrono per eleggere i parlamentari nei singoli collegi. Quanto alla quota del 25 per cento, se ne ipotizza una modulazione articolata, da destinare in parte (presumibilmente il 5 per cento del totale dei seggi) a un premio di stabilità a favore della coalizione vincente nei collegi uninominali, e per l'altra parte ad assicurare la rappresentanza delle forze non coalizzate, in sostanza a garantire il cosiddetto «diritto di tribuna». Si registra un ampio consenso, inoltre, su alcune, limitate modifiche costituzionali, nella consapevolezza che una nuova legge elettorale di per sé non dà garanzie sufficienti di stabilità. In particolare, il Gruppo dei senatori Democratici di sinistra sta elaborando una proposta a tale riguardo, concernente in particolare il rapporto tra Parlamento e Governo e la posizione del Presidente del Consiglio dei

ministri. Una parte dello schieramento politico, dunque, ha ormai manifestato un orientamento sufficientemente definito in materia di riforma elettorale e di riforme costituzionali connesse; un'altra parte dello schieramento politico, che però non coincide con una delle articolazioni che si formano rispetto al Governo del paese, ha manifestato un indirizzo, definito neoproporzionale, a suo tempo illustrato dinanzi alla Commissione dal senatore D'Onofrio. Di tale indirizzo, peraltro, si attende ancora la traduzione in un formale disegno di legge.

Interviene quindi il ministro MACCANICO, il quale conferma che in una recente riunione di maggioranza in materia di riforma elettorale è emerso un orientamento condiviso, diretto a promuovere un sistema elettorale che contempli in particolare l'indicazione nella scheda del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato da ciascuna coalizione. Quanto ai correttivi di ordine costituzionale, si sta lavorando sull'ipotesi di prevedere, come motivo di scioglimento anticipato delle Camere, quella delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo che queste non siano determinate da una mozione di sfiducia integrata dall'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto alle diverse modulazioni del sistema elettorale, il testo presentato dal senatore Elia costituisce a suo avviso una buona base di elaborazione, tenendo conto, tuttavia, delle indicazioni, ricordate anche dal relatore, concernenti un possibile premio di stabilità e una quota di seggi da riservare a garanzia della rappresentatività.

Il relatore VILLONE osserva a sua volta che una quota del 20 per cento dei seggi a garanzia di rappresentatività potrebbe essere considerata di dimensioni eccessive.

Il senatore PASTORE a sua volta domanda se l'ipotesi di un premio in seggi per la stabilità sia commisurata alla quantità di voti o alla quantità di seggi rispettivamente ottenuta dalla coalizione vincente.

Il relatore VILLONE precisa che quella quota aggiuntiva sarebbe riferita alla coalizione vincente in termini di seggi, che potrebbe aver ottenuto un minore numero complessivo di voti, ma ciò – egli osserva – fa parte della logica del sistema elettorale, ed è una eventualità ricorrente anche nei sistemi elettorali di tipo proporzionale.

Il senatore PASTORE obietta che l'ipotesi di attribuire una quota aggiuntiva di seggi alla coalizione già vincente in termini di seggi ma soccombente in termini di voti, pone un serio problema di compatibilità tra l'esigenza di stabilità del sistema e l'esigenza di assicurare comunque la rappresentatività. Occorre evitare, in ogni caso, l'introduzione di sistemi ibridi e non coerenti.

Il ministro MACCANICO osserva che anche l'attuale ripartizione dei seggi tra un 75 per cento da eleggere con sistema maggioritario e un 25 per cento da eleggere in ragione proporzionale è un meccanismo ibrido, e precisa che un premio in seggi dovrebbe realizzarsi solo nel caso in cui non vi sia già una maggioranza di seggi in Parlamento corrispondente a una coalizione elettorale.

Il senatore PASTORE ritiene che l'esigenza di cui tiene conto la proposta in questione potrebbe essere soddisfatta in modo più coerente e ragionevole con un sistema elettorale proporzionale, in parte su collegi uninominali, integrato da un premio di maggioranza. In concreto, infatti, non si dà il caso di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario integrato dalla possibilità di un premio di maggioranza.

Il senatore ANDREOLLI ricorda che in materia elettorale è ormai imminente un *referendum* abrogativo e considera inopportuno discutere di proposte divergenti dal quesito referendario. Ritiene invece utile e necessaria una discussione tempestiva del Parlamento, tale da fornire una indicazione orientativa prima del prossimo 21 maggio; altrimenti, vi sarebbe un generale discredito per la classe politica e lo stesso *referendum*, in caso di esito positivo, potrebbe rendere molto difficile l'approvazione di una nuova legge elettorale, costringendo a celebrare le prossime elezioni con il sistema elettorale, assai rozzo, risultante dallo stesso *referendum*. Auspica, pertanto, che il Parlamento sappia esprimere un proprio indirizzo coerente, in modo da prevenire effetti destabilizzanti.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che il *referendum* possa costituire un elemento utile di indirizzo anche per il Parlamento, al fine di approvare, successivamente, una legge elettorale coerente all'esito della consultazione popolare, con gli adattamenti opportuni e le integrazioni necessarie. In particolare, occorre a suo avviso una normativa sulle elezioni primarie, perché non si perpetui un elemento caratteristico della degenerazione partitocratica, che sottrae totalmente ai cittadini la scelta dei candidati; è assai utile, inoltre, una disciplina legislativa dello statuto dei partiti politici, che li lasci liberi di agire ma ne condizioni l'ordinamento interno ad alcuni requisiti di democrazia, cui rendere subordinata eventualmente anche la disponibilità dei benefici pubblici. Egli ritiene che su questioni simili si valuterà la capacità della classe politica di rimuovere ogni residuo di natura partitocratica, promuovendo istituti di democrazia moderna.

Il senatore ELIA rinnova il proprio dubbio sulla natura dei collegi uninominali nella proposta di tipo neoproporzionale illustrata nella precedente seduta dal senatore D'Onofrio: rimane non chiarita, infatti, l'assegnazione dei seggi corrispondenti a quei collegi uninominali, se di tipo schiettamente maggioritario o in ragione di un meccanismo proporzionale, come il precedente sistema vigente per il Senato. In ogni caso è a suo avviso opportuno definire un metodo di lavoro che consenta di chiarire al-

cune questioni, concernenti ad esempio le differenze di sistema elettorale tra Camera e Senato, in esito al *referendum* abrogativo in caso di vittoria delle risposte positive. Occorre, inoltre, approfondire il problema delle minoranze non coalizzate, anche mediante la valutazione dei risultati del 1996, riguardo a quei movimenti politici, come la Lega Nord, che non avevano stretto alleanze elettorali. Una volta realizzate le convergenze possibili, sarà opportuno elaborare un nuovo testo sul quale poter condurre il seguito dell'esame.

Il relatore VILLONE ritiene che, dopo le elezioni regionali del 16 aprile, si potrà riprendere la discussione individuando alcune questioni e mettendo a punto le corrispondenti soluzioni sintetiche, sulle quali la Commissione potrebbe pronunciarsi in via preliminare, sviluppando successivamente una normativa di dettaglio. Sulle questioni fondamentali, potrebbero anche essere avanzate formulazioni alternative, ad esempio una di ispirazione maggioritaria, l'altra di tipo proporzionale, per poi verificare il consenso prevalente sulle opzioni principali. Ulteriori questioni di natura fondamentale sono quelle della possibile indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nella scheda elettorale e della ripartizione di seggi tra sistema maggioritario e sistemi diversi di trasformazione dei voti in seggi. Non esclude, pertanto, che il Parlamento possa formulare indicazioni sufficientemente mature anche prima del *referendum* del 21 maggio, ma tale possibilità dipende esclusivamente dall'andamento del dibattito tra le forze politiche.

Il ministro MACCANICO osserva a sua volta che nella situazione attuale un tentativo parlamentare di riforma elettorale dovrebbe concordare con la finalità perseguita dal *referendum* abrogativo, indetto per il 21 maggio, consistente nel rafforzare, sviluppandolo ulteriormente, il sistema elettorale maggioritario: ritiene che un simile tentativo potrebbe agevolare una buona soluzione legislativa, da definire eventualmente dopo il *referendum*.

Concorda il relatore VILLONE.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 18.**

Sopprimere l'articolo.

18.3

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

1. Alla fine della lettera *b*), comma 4, articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunte le seguenti parole: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia"».

18.2

PASTORE

Al comma 1, sostituire la parola: «modifiche», con le seguenti: «retifiche ed adeguamenti».

18.1

GIARETTA

Art. 19.

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000», con le seguenti: «lire 15.000».

19.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: «l'incremento della capacità di trasporto», con le seguenti: «l'incremento della capacità di trasporto e di parcheggio», e le parole: «sui parcheggi di interscambio», con le seguenti: «sui parcheggi anche di interscambio».

20.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari».

20.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. La fissazione di giornate commemorative di eventi storici, politici e sociali rilevanti per la nazione italiana e per la costruzione europea, nonché per la celebrazione dei valori di libertà, democrazia, convivenza civile contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, civica e politica, si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del presente articolo.

2. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall'espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari.

3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

4. La data del 27 gennaio, giorno anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz è dedicata, quale "giornata della memoria", alle vittime delle persecuzioni antisemite, razziali, religiose e politiche».

20.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. La fissazione di giornate commemorative di eventi storici, politici e sociali rilevanti per la nazione italiana e per la costruzione europea, nonché per la celebrazione dei valori di libertà, democrazia, convivenza civile contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, civica e politica, si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del presente articolo.

2. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall'espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari.

3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio».

20.0.2

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Ai fini dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della legge penale, non si considerano apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo, gli apparecchi a premio che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, ed avente comunque contenuti di trattenimento, danno vincite non superiori a dieci volte il costo della giocata.

2. La licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta anche per la gestione, il noleggio, il comodato ed altre consimili attività riguardanti più apparecchi da trattenimento o da gioco d'abilità, anche se essi sono installati in esercizi, appartenenti a persone o ditte diverse dal titolare degli apparecchi. Nella licenza sono annotate le caratteristiche essenziali e il numero degli apparecchi per i quali essa è rilasciata, nonché gli estremi della verifica, da parte di tecnico iscritto negli appositi albi o elenchi professionali, attestante che gli apparecchi stessi sono costruiti in conformità delle disposizioni vigenti in materia».

20.0.3

PARDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)

1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A far data dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria».

20.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)

1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A far data dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria.

3. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio».

20.0.4 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)

1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria su un apposito sito in-

formatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A far data dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

3. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio».

20.0.4 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

3. Non possono essere cedute a terzi, anche se a titolo gratuito, le informazioni acquisite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 1 e 2».

20.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili».

20.0.5 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

All'emendamento 20.0.6 nuovo testo, sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Egli può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune».

20.0.6 (nuovo testo)/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è introdotto il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Egli può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario o impiegato del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni predette deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ed idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché no siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano.»

2. All'articolo 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale".

3. All'articolo 8, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficiale elettorale".

4. All'articolo 9, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

5. All'articolo 11 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole: "al sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficiale elettorale"; al terzo comma, le parole "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficiale elettorale".

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 sono abrogati.

7. L'articolo 17 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale".

8. All'articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".

9. All'articolo 28, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "il sindaco", sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

10. All'articolo 30 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole "Il segretario comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficiale elettorale"; al secondo comma, le parole "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale"; al terzo comma, le parole "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale"; al quarto comma, le parole "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti "dell'Ufficiale elettorale".

11. All'articolo 31 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni. al secondo comma, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "l'ufficiale elettorale"; al terzo comma, sono abrogate le seguenti parole ", previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,".

12. All'articolo 32 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numeri 3), 4) e 5) le parole "il sindaco" e "del sindaco" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale" e "dell'Ufficiale elettorale"; al secondo comma, le parole ", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale".

13. All'articolo 32-bis del DPR 20 marzo 1967, n., 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti "dell'Ufficiale elettorale"; al comma 2, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

14. All'articolo 32-ter, comma 1, del DPR 20 marzo 1967, n., 223, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale".

15. All'articolo 33, secondo comma del DPR 20 marzo 1967, n., 223, le parole "dal sindaco" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale".

16. All'articolo 37, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale".

17. All'articolo 39, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficiale elettorale".

18. All'articolo 40 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al quinto comma, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale"; al sesto comma, le parole "al sindaco" sono sostituite dalle seguenti "all'ufficiale elettorale".

19. All'articolo 45, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole "al sindaco" sono sostituite dalle seguenti "all'Ufficiale elettorale".

20. L'articolo 49 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: "Art. 49 – 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste".

21. L'articolo 52 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: "Art. 52 – 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale».

20.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è introdotto il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Egli può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario o impiegato del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni predette deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ed idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".

2. All'articolo 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale".

3. All'articolo 8, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficiale elettorale".

4. All'articolo 9, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

5. All'articolo 11 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole: "al sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficiale elettorale"; al terzo comma, le parole "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficiale elettorale".

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 sono abrogati.

7. L'articolo 17 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale".

8. All'articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".

9. All'articolo 28, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "il sindaco", sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

10. All'articolo 30 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole "Il segretario comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficiale elettorale"; al secondo comma, le parole "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale"; al terzo comma, le parole "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale"; al quarto comma, le parole "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti "dell'Ufficiale elettorale".

11. All'articolo 31 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni. al secondo comma, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "l'ufficiale elettorale"; al terzo comma, sono abrogate le seguenti parole ", previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,".

12. All'articolo 32 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numeri 3), 4) e 5) le parole "il sindaco" e "del sindaco" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale" e "dell'Ufficiale elettorale"; al secondo comma, le parole ", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale".

13. All'articolo 32-*bis* del DPR 20 marzo 1967, n., 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti "dell'Ufficiale elettorale"; al comma 2, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del DPR 20 marzo 1967, n., 223, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale".

15. All'articolo 33, secondo comma del DPR 20 marzo 1967, n., 223, le parole "dal sindaco" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale".

16. All'articolo 37, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti "dall'Ufficiale elettorale".

17. All'articolo 39, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole "Il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "L'Ufficiale elettorale".

18. All'articolo 40 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al quinto comma, le parole "il sindaco" sono sostituite dalle seguenti "l'Ufficiale elettorale"; al sesto comma, le parole "al sindaco" sono sostituite dalle seguenti "all'ufficiale elettorale".

19. All'articolo 45, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole "al sindaco" sono sostituite dalle seguenti "all'Ufficiale elettorale".

20. L'articolo 49 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: "Art. 49 – 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste".

21. L'articolo 52 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: "Art. 52 – 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2000».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti)

1. Quando il Consiglio dei ministri dichiara l'urgenza di un atto da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti alla metà. In tal caso, i detti termini possono essere sospesi una sola volta nel caso di richiesta di chiarimenti o di elementi interpretativi di giudizio.

2. Quando la Corte dei conti sollevi questione di legittimità costituzionale sulle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto sottoposto a controllo, questo acquista efficacia al momento della rimessione della questione alla Corte costituzionale, a meno che la Corte dei conti, con contestuale deliberazione, non dichiari l'atto affetto da altri vizi di legittimità. In tal caso, resta fermo il potere del Governo di richiedere la registrazione con riserva.

3. Il Governo può richiedere alla Corte dei conti, nelle forme di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la registrazione con riserva degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e degli atti non comportanti spesa di cui alle lettere a), b), d) ed i) del medesimo comma, anche nel corso del procedimento disciplinato dal comma 2 dello stesso articolo 3, quando sull'atto si sia già pronunciata la sezione di controllo, l'amministrazione abbia apportato le modifiche ritenute consequenziali e siano comunque trascorsi inutilmente 15 giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti, tramite il competente ufficio di ragioneria, dell'atto rinnovato. In tal caso l'atto acquista efficacia a decorrere dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, salva diversa determinazione del Governo. In ogni altra ipotesi, l'atto del quale è stata richiesta la registrazione con riserva acquista efficacia ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano provveduto entro trenta giorni dalla richiesta.

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

5. La registrazione con riserva di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere richiesta e deliberata anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo.

6. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito con il seguente: "La Corte dei conti esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20"».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto. Entro venti giorni dalla richiesta di registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso.

20.0.7 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, è inserito il seguente:

"*I-bis.* La disposizione di cui al primo comma non si applica agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate"».

20.0.9

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo, comma ..., della legge n. 241 del 1990, aggiungere: "Il servizio pubblico in via telematica è di norma prestato con continuità e costante fruibilità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e fatte salve le interruzioni del servizio rese necessarie da esigenze tecniche"».

20.0.10

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 è sostituito dal seguente:

"Le copie anche su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione apposta sulla copia cartacea ovvero con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3".

2. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 1 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge».

20.0.11

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziarie e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal medesimo pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa oggi vigente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione».

20.0.12

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 la rubrica è sostituita dalla seguente: "36. Comunicazione di violazioni tributarie" e sono abrogati i primi tre commi del medesimo articolo».

20.0.13

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

"La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, disposta dagli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504, si applica soltanto alle società quotate in borsa ed alle società per azioni il cui capitale sia posseduto da più di cento azionisti.

Nell'articolo 2501-*bis* del codice civile, ultimo comma, le parole: "regolate dai capi V, VI e VII" sono sostituite da: "di cui all'articolo 2504-*sexies*".

Nell'articolo 2502-*bis* del codice civile, primo comma, le parole: "e pubblicata altresì" sono sostituite: "; qualora si tratti di società di cui all'articolo 2504-*sexies* la deliberazione è altresì pubblicata".

Nell'articolo 2504 del codice civile, ultimo comma, le parole: "per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitate» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2504-*sexies*""».

20.0.14

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è abrogato».

20.0.15

PASTORE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) orientare gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando non solo le esportazioni, ma anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle Regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

d) articolare su base geografica le procedure previste per le singole misure di sostegno».

20.0.16

IL GOVERNO

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, sono soppresse le seguenti parole: "sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da un apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE 3 agosto 1983, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993"; nel medesimo comma, è soppresso il seguente periodo: "i componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese".

20.0.17

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4557**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque è mancata, sotto le dittature di ogni regime, la libertà in Europa e per ricordare tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il "Giorno della Memoria".

2. La ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le persecuzioni razziali in tutta l'Europa, occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, per ricordare ogni episodio, sotto le dittature di ogni regime, che abbia visto la repressione delle libertà, e tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra del 1939-45, per motivi etnici, religiosi, politici, è istituito il "Giorno della Memoria".

2. Per l'unicità della Shoa e per il suo significato emblematico, la ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del *lager* di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.1

BESOSTRI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. In occasione del "Giorno della Memoria" vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali, così da radicare nella coscienza degli italiani la conoscenza e la condanna delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

In occasione del "Giorno della memoria" vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali di ricordo dello sterminio del popolo ebraico, così da radicare nella coscienza degli Italiani la conoscenza e la condanna dei crimini di tutte le ideologie volte a distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.1

BESOSTRI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

287^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Il presidente MIGONE comunica che la 7^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole, «a condizione che la Commissione competente nel merito proponga all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 9, stante la sua particolare importanza e l'opportunità che sia oggetto di autonomo esame, eventualmente in congiunzione con gli altri disegni di legge presentati in materia».

Ritiene che tale condizione non possa essere accolta, perché l'articolo 9 reca disposizioni solo in parte modificate dalla Camera: il suo integrale stralcio contrasterebbe pertanto con l'articolo 104 del Regolamento, che limita il secondo esame del Senato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Peraltro l'organo competente a deliberare sulle proposte di stralcio è l'Assemblea, che può essere investita da qualsiasi senatore. In tal caso sarà il Presidente del Senato a decidere, in via definitiva, circa l'ammissibilità di una proposta di stralcio riferita all'intero articolo 9.

Quanto agli emendamenti presentati, il cui testo è pubblicato in allegato, dichiara inammissibili, a norma del già citato articolo 104 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12.

L'emendamento 9.3 potrebbe essere considerato ammissibile, se il senatore Servello lo riformulasse nel senso di limitarsi a sostituire il periodo di tre anni, previsto dal comma 3 con un periodo di due anni. Infatti la Camera ha modificato tale disposizione, riducendo da cinque a tre anni il periodo di servizio nel territorio nazionale, che deve trascorrere prima che si possa partecipare alla selezione per un secondo periodo di servizio all'estero.

Gli emendamenti 9.2, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.13 sono ammissibili, in base al criterio già più volte ricordato. Fa presente però che gli emendamenti 9.2 e 9.13 devono intendersi riferiti al comma 4, in cui si prevede una norma transitoria, rispetto alla quale i due emendamenti predetti aggiungono ulteriori norme transitorie.

Il relatore CORRAO ritiene che non si possa accogliere il suggerimento della 7^a Commissione, per ragioni sia procedurali che di merito. Si dichiara poi contrario a tutti gli emendamenti presentati, ritenendo opportuno approvare il disegno di legge, e in particolare l'articolo 9, nel testo trasmesso dalla Camera.

Richiama l'attenzione dei senatori che hanno presentato emendamenti sulla reale situazione delle scuole all'estero, delle quali solo 21 sono statali, mentre altre 149 sono parificate e 10 sono scuole private. Esistono poi 69 sezioni italiane presso scuole straniere e 36 sezioni italiane presso scuole europee.

Il Ministero degli affari esteri invia insegnanti di ruolo anche presso le scuole non statali, pagandoli con retribuzioni elevatissime, e sostiene inoltre tali scuole con attrezzature e sussidi di vario tipo. Nel complesso si spendono centinaia di miliardi per le scuole all'estero, presso cui prestano servizio 1.106 insegnanti o dirigenti - cui si aggiungono 240 lettori universitari - mentre lo Stato spende una somma di gran lunga inferiore per gli istituti italiani di cultura, che possono contare su un organico complessivo di appena 150 dipendenti.

Occorre dunque riconsiderare l'intera area della promozione culturale. Nel frattempo il testo dell'articolo 9 serve a mettere ordine in un campo in cui si sono verificati gravi abusi, tutelando peraltro le legittime aspettative di chi è già all'estero.

Il sottosegretario DANIELI sottolinea il carattere composito del disegno di legge, in cui vi sono alcuni articoli che è necessario approvare al più presto. Ricorda poi che il finanziamento pubblico delle scuole all'estero si giustifica nell'interesse degli allievi e non certo per costituire una rendita a favore dei docenti, i quali comunque sono andati all'estero per libera scelta e sapendo di doverci rimanere per sette anni. Molti di loro però evitano di riprendere servizio in Italia, ricorrendo sistematicamente ai tribunali amministrativi, i quali concedono quasi automatica-

mente la sospensiva del provvedimento con cui gli insegnanti sono assegnati ai nuovi incarichi.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.7, osservando che un intervallo di tre anni è il minimo necessario per l'aggiornamento professionale dei docenti, ma il Ministero avrebbe preferito un periodo di cinque anni, che peraltro è anche più consono alle esigenze delle famiglie dei docenti. Si dichiara altresì contrario a tutti gli altri emendamenti, ritenendo che il testo dell'articolo 9 approvato dalla Camera costituisca un punto di equilibrio tra tutte le esigenze meritevoli di tutela.

Il senatore SERVELLO prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ma si domanda cosa hanno fatto il Governo in carica e quelli che lo hanno preceduto mentre si determinava una situazione che ora viene descritta come scandalosa. C'è inoltre il sospetto che dietro il cambiamento radicale, invocato dal Relatore e da larghi settori della maggioranza, vi sia l'obiettivo di un ricambio nel corpo degli insegnanti inviati all'estero, senza per questo incidere sulla qualità dell'insegnamento.

Dichiara poi di riformulare l'emendamento 9.3 nel senso suggerito dal Presidente, sostituendo cioè le parole «tre anni» con le altre «due anni», poiché ritiene essenziale ridurre il periodo obbligatorio di permanenza tra due periodi di servizio all'estero. Infine fa presente al Relatore che è opportuno incrementare le risorse destinate agli istituti italiani di cultura, senza per questo mortificare le scuole all'estero, che svolgono una funzione altrettanto utile.

Il senatore BIASCO considera opportuno lo stralcio dell'articolo 9, richiesto dalla 7^a Commissione, il cui parere non può essere disinvoltamente disatteso. Dichiara poi di mantenere gli emendamenti 9.6 e 9.7, nonostante il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo. Occorre valutare con oggettività e senso di responsabilità le esigenze dei docenti all'estero, che non possono essere colpiti da un generale giudizio d'inadeguatezza, tanto più che è stata questa categoria a mantenere alto il prestigio della lingua e della cultura italiane all'estero, svolgendo anche una funzione di supplenza rispetto ad altri settori dell'amministrazione statale.

Il senatore ANDREOTTI rileva che è emersa con chiarezza l'esigenza di riordinare l'intero comparto delle scuole all'estero, anche per ovviare alle disfunzioni da più parti segnalate. Sarebbe perciò opportuno stralciare l'articolo 9 non certo con scopi ostruzionistici, ma nello spirito di affrontare e risolvere organicamente tutti i problemi delle scuole all'estero, incluso il particolare *status* degli insegnanti che vi prestano servizio.

Contemporaneamente il Governo dovrebbe impegnarsi a presentare al più presto una proposta di riforma, che il Parlamento potrebbe discutere e approvare in tempi relativamente brevi, ma senza condizionare negativamente l'entrata in vigore del disegno di legge in esame, che presenta altri e più gravi profili di urgenza.

Il presidente MIGONE ricorda che le disposizioni dell'articolo 9 oggi criticate da alcune parti politiche furono introdotte nel testo del disegno di legge dal Senato, anche con il voto favorevole di coloro i quali in seconda lettura vogliono emendare quelle stesse disposizioni. Peraltro le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non giustificano un ripensamento, poiché vi è stata un'attenuazione degli elementi di rigore introdotti dal Senato, che va nello stesso senso degli emendamenti. Pertanto si deve ritenere che la svolta nell'atteggiamento di alcuni Gruppi parlamentari è stata determinata dalla pesante presa di posizione dei sindacati della scuola, i quali si sono mossi per difendere non già una categoria nel suo complesso, ma una ristretta cerchia di persone che spera di godere a tempo indefinito di una situazione privilegiata.

Fa poi presente al senatore Andreotti che, al di là dei profili di ammissibilità su cui si è già espresso, non vede la ragione di approvare uno stralcio con cui il Senato contraddirebbe le scelte compiute in prima lettura; tuttavia si potrebbe approvare un ordine del giorno per impegnare il Governo a presentare al più presto un disegno di legge di riforma delle scuole all'estero. In tal modo si accoglierebbe anche lo spirito del parere espresso dalla 7^a Commissione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara pienamente d'accordo con l'orientamento del Relatore e del Governo, esprimendo invece stupore per le affermazioni del senatore Biasco, che considera quasi una persecuzione la prospettiva di restituire al proprio lavoro gli insegnanti di ruolo, dopo un periodo di tempo trascorso all'estero. È più che mai urgente, a suo avviso, porre fine alle derive corporative e riformare l'intera area della promozione culturale – che versa, con qualche eccezione, in condizioni disastrose – intervenendo contemporaneamente sugli istituti di cultura e sulle scuole all'estero.

Il senatore PIANETTA ritiene opportuno accogliere il suggerimento del senatore Andreotti, anche in considerazione dell'estrema eterogeneità del disegno di legge che non soffrirebbe certo per lo stralcio dell'articolo 9. Ciò consentirebbe invece un approfondimento di cui si avverte la necessità, data la complessità della materia e l'esigenza di interventi incisivi per rilanciare l'area della promozione culturale. Del resto anche la Commissione Istruzione ha sollecitato un intervento legislativo organico sull'intera disciplina delle scuole all'estero.

Il presidente MIGONE avverte che, non essendo stati presentati emendamenti ai primi otto articoli, si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore SERVELLO dichiara che voterà a favore di tutti gli emendamenti dichiarati ammissibili e preannunzia che ripresenterà in Assemblea gli emendamenti eventualmente respinti, nonché quelli dichiarati

inammissibili e la proposta di stralcio dell'articolo 9, non condividendo i criteri su cui si è basata la decisione del Presidente.

Esprime poi stupore per l'orientamento contrario allo stralcio manifestato dal presidente Migone, che ha sempre criticato i provvedimenti-*omnibus*, come quello in esame.

Il presidente MIGONE, verificata la presenza del numero legale, pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.3 (nuovo testo), 9.8, 9.2 (nuovo testo) e 9.13 (nuovo testo). Tutti gli emendamenti risultano respinti.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE DELIBERANTE

(3848-B) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rimessione all'Assemblea)

Il presidente MIGONE avverte che il Gruppo di Forza Italia ha chiesto la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Poiché la richiesta è stata presentata dal prescritto numero di senatori, il disegno di legge sarà esaminato in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3848-B) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore SERVELLO, precisando che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Commissione in sede deliberante il 24 marzo 1999. Un anno dopo, il 22 marzo 2000, anche la Commissione affari esteri della Camera ha approvato il testo in sede legislativa, con numerose modifiche.

All'articolo 1 la Camera ha ritenuto utile ricordare che la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione fu organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e ha poi previsto che la Conferenza degli italiani nel mondo «si avvarrà della collaborazione del CNEL». Benché non sia prevista in questo caso l'organizzazione congiunta del MAE e del CNEL, resta l'innovazione sostanziale rispetto al testo del Senato, che prevedeva solo la presenza di due rappresentanti del CNEL nel comitato organizzatore (articolo 2).

Altra modifica sostanziale all'articolo 1 è lo spostamento del termine entro cui si terrà la Conferenza, che passa dal 30 giugno 2000 al 31 dicembre dello stesso anno.

All'articolo 2 è stata modificata la composizione del comitato organizzatore, aggiungendo altri sei membri del CGIE designati dal suo Comitato di presidenza, nonché i presidenti delle Commissioni di lavoro di cui alla legge n. 368 del 1989; è stata invece soppressa la disposizione che includeva nel comitato stesso un rappresentante del Dipartimento degli italiani nel mondo. Al comma 4 dello stesso articolo è prevista una conferenza continentale anche in Africa, oltre che in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia.

All'articolo 3 è stato modificato il comitato esecutivo, ampliando significativamente la presenza del CGIE (non più solo il segretario generale, ma anche i quattro vice-segretari generali e i quattro membri del Comitato di presidenza), inserendo ancora una volta i presidenti delle Commissioni di lavoro predette, sostituendo il rappresentante del Dipartimento per gli italiani nel mondo con un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna. È poi previsto che alle riunioni del Comitato esecutivo «assistere» il segretario generale del CNEL.

All'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, la Camera ha apportato modifiche di minore importanza. Al comma 3 dello stesso articolo è stato precisato che il segretariato si avvale delle strutture logistiche e amministrativo-contabili del CNEL. Il comma 4 è interamente sostituito da nuove disposizioni, che attribuiscono al segretario generale della Conferenza i principali compiti organizzatori, sia pure in esecuzione delle deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato esecutivo, mentre gli impegni di spesa e i pagamenti a carico del bilancio del CNEL sono assunti dal segretario generale dello stesso CNEL. Il comma 5 è stato conseguentemente soppresso, poiché anche per la rendicontazione delle spese si applicherà il regolamento di contabilità del CNEL.

Infine l'articolo 7 è stato modificato per imputare al bilancio dell'anno 2000 l'intero onere finanziario (che resta fissato in 9.400 milioni) e per iscrivere il relativo importo nell'unità previsionale di base «organi costituzionali», sul capitolo di bilancio concernente le spese di funzionamento del CNEL. Il comma 2 stabilisce che la gestione della somma predetta è disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità del CNEL.

Fa poi presente che agli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il comitato organizzatore e il comitato esecutivo, le modifiche riguardanti i rappresentanti del CGIE sembrano prestarsi a designazioni poco equilibrate, anche perché si ha notizia che il comitato di presidenza avrebbe già deciso come ripartire tali rappresentanti tra le maggiori forze politiche. Sarebbe stato perciò preferibile attribuire all'Assemblea generale il compito di designare i rappresentanti. Non ha ritenuto però di presentare emendamenti, che si riserva di formalizzare in Assemblea, in attesa di ascoltare i necessari chiarimenti del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DANIELI esprime anzitutto il suo rammarico per la decisione del Gruppo di Forza Italia di chiedere la rimessione all'Assemblea, dopo l'atteggiamento ondivago tenuto dalla Camera dei deputati, ove però alla fine ha acconsentito all'approvazione del disegno di legge in sede legislativa. Ricorda inoltre che l'Assemblea generale del CGIE, in occasione della sua ultima sessione, ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si auspica l'immediata approvazione del disegno di legge.

Assicura poi al relatore Servello che ritiene, anche nella sua qualità di presidente del CGIE, priva di qualsiasi valore la decisione che avrebbe assunto il comitato di presidenza circa la designazione dei rappresentanti. Nessuna decisione potrà essere infatti adottata prima dell'entrata in vigore della legge. Auspica comunque che non siano approvati emendamenti volti ad attribuire tale competenza all'Assemblea generale, che non potrebbe riunirsi prima di luglio.

Invita infine il senatore Cioni a ritirare l'emendamento da lui presentato, che non reca modifiche sostanziali ma ritarderebbe ugualmente l'operatività di una legge che si ritiene ormai improcrastinabile, se si vuole indire la Conferenza degli italiani nel mondo entro la fine dell'anno.

Il senatore CIONI accoglie l'invito del Sottosegretario e ritira l'emendamento 6.1, annunciando che presenterà in Assemblea un ordine del giorno volto a impegnare il Governo a coinvolgere pienamente il segretario generale del CNEL nell'attuazione delle deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato esecutivo.

Il senatore PIANETTA dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole al disegno di legge, nel merito, e considera opportuna una discussione approfondita in Assemblea, proprio in considerazione dell'importanza che avrà la prima Conferenza degli italiani nel mondo. Del resto è ben strano che il Governo avanzi oggi un appello alla rapidità dell'*iter* in Senato, che sarà comunque breve, dopo che è trascorso un anno esatto per l'esame del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Prende atto poi della precisazione del Sottosegretario relativa alle designazioni del comitato di presidenza del CGIE, nella certezza che il Governo manterrà tale impegno.

Il presidente MIGONE auspica che la Conferenza degli italiani nel mondo non serva a mobilitare soltanto i connazionali già attivi nel mondo dell'emigrazione; auspica invece che essa consenta di coinvolgere gli italiani che hanno raggiunto posizioni di responsabilità nel mondo della politica, della cultura e degli affari.

A tal riguardo ricorda che Dino Grandi, in polemica con Italo Balbo e con altri gerarchi fascisti, sostenne l'opportunità di valorizzare i connazionali in posizioni di rilievo negli Stati stranieri, anziché intrupparli politicamente. Tale approccio si mostrò vincente in occasione della guerra d'Etiopia, quando la mobilitazione degli elettori italo-americani consentì

di evitare l'adesione degli Stati Uniti all'embargo decretato dalla Società delle Nazioni.

Il senatore ANDREOTTI, rilevato che nell'ambito della Conferenza è prevista anche una riunione dei parlamentari stranieri di origine italiana, suggerisce di non invitare soltanto coloro i quali abbiano un cognome italiano, poiché una più attenta ricerca consentirebbe di individuare anche numerosi parlamentari figli di una madre italiana. Auspica altresì che siano invitati anche parlamentari che non sono più in carica, ma continuano a svolgere un ruolo importante nei rispettivi paesi.

Il relatore SERVELLO fa presente che la disputa tra Grandi e Balbo avvenne in tutt'altro contesto e osserva che, nella situazione attuale, i problemi principali per gli italiani all'estero sono l'esercizio del voto e la revisione dell'anagrafe consolare.

Prende poi atto della precisazione del Sottosegretario e auspica che non si ripeta la sconcertante predesignazione dei rappresentanti del CGIE, effettuata dal comitato di presidenza.

Il sottosegretario DANIELI pone in evidenza che il disegno di legge non prevede la terza Conferenza nazionale dell'emigrazione, dopo le due già svoltesi, ma la prima Conferenza degli italiani nel mondo: ciò significa che si intende raggiungere i connazionali attivi nei settori indicati dal presidente Migone, senza per questo dimenticare i problemi dell'emigrazione.

Per quel che riguarda i parlamentari di origine italiana, finora ne sono stati individuati 240, ma l'elenco andrà aggiornato nei prossimi mesi. Data la specifica natura di quest'iniziativa, dovranno essere invitati solo i parlamentari in carica, ma ciò non esclude che chi non ricopre più l'incarico parlamentare sia coinvolto in altri momenti, nell'ambito della medesima Conferenza.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione permanente, nonché quello della Commissione per le questioni regionali. Verificata la presenza del numero legale, propone di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4149-B**Art. 9**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La selezione del personale scolastico statale a contratto a tempo indeterminato, docente e dirigente, da destinare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di: a) tre graduatorie specifiche e distinte relative alle differenti tipologie scolastiche da attivarsi all'estero: la prima per le istituzioni scolastiche, la seconda per le iniziative universitarie – lettori la terza per le assegnazioni alle scuole europee. Per ognuna delle predette graduatorie si predisporranno, poi: b) le singole graduatorie per area linguistica e, in tale ambito, c) per la prima e la terza graduatoria – di cui al precedente punto a) – due ulteriori graduatorie, una per la scuola di base ed una per la scuola secondaria; all'assegnazione per i dottorati potranno partecipare unicamente i docenti degli istituti scolastici statali secondari. Le suddette graduatorie verranno stilate in base a: 1) la conoscenza, scritta e orale, della lingua dell'area linguistica di destinazione; 2) il possesso di titoli culturali e/o professionali. La conoscenza linguistica verrà accertata mediante due distinte prove – una scritta ed una orale.

Nella predisposizione delle singole graduatorie il punteggio dei titoli culturali e/o professionali, da aggiungersi al punteggio derivante dalle due prove pratiche (scritta ed orale) non potrà, in ogni caso, risultare superiore al venticinque per cento del punteggio definitivo. Le tre singole graduatorie risulteranno permanenti e verranno aggiornate ogni due anni. Il personale scolastico richiedente l'assegnazione all'estero potrà richiedere di essere selezionato, per ognuna delle tre graduatorie, in ogni singola selezione biennale, pur se già compreso in una o più delle graduatorie di cui al presente capo. Nelle operazioni di nomina delle commissioni esaminatrici, il Ministero degli affari esteri – d'intesa con quello della pubblica istruzione – provvederà all'inserimento di docenti di lingua degli istituti scolastici statali e di livello universitario statale con contratto a tempo indeterminato (*ex ruolo*), relativi all'area linguistica d'assegnazione, ed inol-

tre di docenti appartenenti ai singoli istituti di cultura dei paesi relativi alla selezione da effettuarsi.».

9.1

SERVELLO

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«I docenti a contratto a tempo indeterminato del Ministero della pubblica istruzione nonché i presidi ed i direttori didattici (a contratto a tempo indeterminato e/o di ruolo, purché forniti dell'attestato per la dirigenza scolastica di cui al decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive ministeriali conseguenti del Ministero della pubblica istruzione e della Funzione pubblica) che, iscritti nella graduatoria permanente di cui al comma 1, terminino il settennio d'assegnazione all'estero con la chiusura amministrativa dell'anno scolastico 2000/2001, potranno, unicamente per tale scadenza, richiedere di partecipare alla selezione per l'assegnazione all'estero successiva all'approvazione della presente legge o, laddove tale selezione non venga effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, potranno richiedere di essere riassegnati all'estero, se inclusi nella graduatoria permanente in vigore a quella data. Tale possibilità viene concessa a tutti coloro che comunque riprendano servizio in Italia col 1° agosto 2001 e che abbiano compiuto: almeno sette anni di servizio effettivo in Italia, per i docenti; almeno cinque anni effettivi in qualità di docenti e tre in qualità di presidi o direttori didattici per i dirigenti scolastici, gli stessi dovranno comunque risultare forniti dell'attestato abilitante alla dirigenza scolastica. Per i dirigenti scolastici, il Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, provvederà comunque alla predisposizione di una graduatoria unica per la funzione dirigente (non più distinta, pertanto, in due graduatorie per presidi e direttori).»

9.2

SERVELLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dall'anno scolastico 2001/2002 il personale di cui al comma 1 potrà prestare servizio all'estero per periodi non superiori a cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati, sempre, da un periodo di servizio, in territorio nazionale, di almeno due anni; entro tale termine di periodo di effettivo servizio in territorio nazionale, il personale in questione potrà partecipare alla prima selezione utile per la nuova assegnazione all'estero in ognuna delle tre graduatorie di cui al comma 1. L'assegnazione all'estero in tal caso, in base a posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 1, potrà essere effettuata unicamente

dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo al completamento dei due anni scolastici di effettivo servizio in territorio metropolitano. Laddove per una singola area linguistica la graduatoria dei docenti o dei dirigenti scolastici risultasse o esaurita, per quanto attiene a personale da assegnare all'estero, per la prima volta o successivamente al periodo dei due anni sopra indicato, o non definita, il Ministero degli affari esteri potrà assegnare personale scolastico che, utilmente posizionato nell'ultima graduatoria permanente aggiornata e rientrato dall'estero, abbia già compiuto almeno un anno di servizio effettivo in territorio nazionale; tale personale dovrà essere, comunque, sottoposto ad una prova pratico-orale nella lingua dell'area d'assegnazione secondo le direttive di cui al comma 2.»

9.3

SERVELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «due anni».

9.3 (Nuovo testo)

SERVELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni scolastici o accademici.» con le seguenti: «sette anni scolastici o accademici».

9.4

BIASCO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali periodi di servizio all'estero possono essere prestati continuativamente, ma al termine del primo periodo è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere ad un nuovo incarico.»

9.5

BIASCO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «effettivo».

9.6

BIASCO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la parola: «uno».

9.7

BIASCO

Sopprimere il comma 4.

9.8

SERVELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«I docenti a contratto a tempo indeterminato del Ministero della pubblica istruzione nonché i presidi ed i direttori didattici (a contratto a tempo indeterminato e/o di ruolo, purché forniti dell'attestato per la dirigenza scolastica di cui al decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive ministeriali conseguenti del Ministero della pubblica istruzione e della Funzione pubblica) che, iscritti nella graduatoria permanente di cui al comma 1, terminino il settennio d'assegnazione all'estero con la chiusura amministrativa dell'anno scolastico 2000/2001, potranno, unicamente per tale scadenza, richiedere di partecipare alla selezione per l'assegnazione all'estero successiva all'approvazione della presente legge o, laddove tale selezione non venga effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, potranno richiedere di essere riassegnati all'estero, se inclusi nella graduatoria permanente in vigore a quella data. Tale possibilità viene concessa a tutti coloro che comunque riprendano servizio in Italia col 1° agosto 2001 e che abbiano compiuto: almeno sette anni di servizio effettivo in Italia, per i docenti; almeno cinque anni effettivi in qualità di docenti e tre in qualità di presidi o direttori didattici per i dirigenti scolastici, gli stessi dovranno comunque risultare forniti dell'attestato abilitante alla dirigenza scolastica. Per i dirigenti scolastici, il Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, provvederà comunque alla predisposizione di una graduatoria unica per la funzione dirigente (non più distinta, pertanto, in due graduatorie per presidi e direttori).»

9.2 (Nuovo testo)

SERVELLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«Il personale di ruolo all'estero che, al compimento del mandato settennale non sia all'estero da più di sette anni, può chiedere da uno a massimo tre anni di prolungamento del servizio all'estero, purché presenti contestualmente ed irrevocabilmente domanda di pensionamento, con decorrenza dalla fine del periodo richiesto.»

9.13 (Nuovo testo)

ANDREOLLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il personale da destinare alle scuole europee valgono le medesime regole di cui ai commi precedenti. Il personale utilmente posizionato in ognuna delle tre graduatorie di cui al comma 1 potrà, nel pieno rispetto dei periodi di rientro in territorio metropolitano di cui al comma 3, essere assegnato ad incarichi scolastici differenti (non risulteranno mai possibili, pertanto, assegnazioni ad incarichi di graduatorie differenti, anche per aree linguistiche differenti, senza aver compiuto i due anni di servizio effettivo ordinario e/o l'anno di servizio effettivo in caso di esaurimento di graduatorie e/o di mancata definizione delle stesse, di cui al comma 3.».

9.9

SERVELLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il servizio all'estero può essere interrotto:

a) in base alle modificate esigenze del sistema educativo nazionale;

b) in base alla chiusura di sedi consolari e/o rappresentanze diplomatiche presso le quali siano incardinate istituzioni scolastiche statali o uffici scuole; ciò, naturalmente, laddove anche tali istituzioni scolastiche od uffici scuole (con le connesse iniziative scolastiche utilizzando personale scolastico docente e/o dirigente) vengano conseguentemente soppresse; in caso di assegnazione di dette istituzioni scolastiche od uffici scuole (con le connesse iniziative scolastiche) ad altra sede consolare o a sede consolare, il personale scolastico docente e/o dirigente permarrà in servizio presso tale nuova sede. In caso di soppressione di predette istituzioni scolastiche e/o uffici scuola all'estero il personale scolastico docente e/o dirigente può essere assegnato ad altro posto scolastico, anche in altro paese estero, laddove sussista posto vacante in base alle graduatorie in cui il personale scolastico risulta utilmente posizionato;

c) in base a modifica degli organici delle scuole europee;

d) in base a modifica delle istituzioni scolastiche straniere, di livello superiore e/o universitario, da parte del governo ospitante iniziative d'insegnamento della lingua italiana con l'apporto ed il contributo del personale docente italiano; in caso di soppressione di posto per il personale in soprannumero vale la regola di cui al punto *b)* del presente comma;

e) in base ad accertata e comprovata inidoneità fisica e/o ambientale di singole unità di personale scolastico all'estero (valgono, per tale aspetto, le normative vigenti in materia dei Ministeri affari esteri e pubblica istruzione);

f) su richiesta del singolo docente e/o dirigente; fatta salva l'inidoneità fisica ed il superamento del periodo massimo d'assenza per malattia, la richiesta personale di rientro in territorio metropolitano potrà avvenire

unicamente alla fine dell'anno scolastico di riferimento. In caso di nuovo e diverso incarico pubblico statale – in Italia e/o all'estero – al singolo docente e/o dirigente scolastico, in servizio all'estero, sarà consentita la proroga per assumere il nuovo incarico».

9.10

SERVELLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le attività amministrative ed esecutive delle istituzioni scolastiche all'estero e degli uffici scuola incardinati nelle sedi consolari o nelle rappresentanze diplomatiche all'estero, dall'anno scolastico 2001/2002 non si procederà più all'assegnazione di personale scolastico amministrativo, statale, a contratto a tempo indeterminato; dall'inizio dell'anno scolastico predetto si provvederà alla copertura di tali esigenze mediante l'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri a contratto, a legge locale, da assumersi direttamente ed *in loco* da parte delle sedi consolari o delle rappresentanze diplomatiche responsabili delle istituzioni scolastiche e/o degli uffici scuole operanti nelle singole circoscrizioni, consolari o diplomatiche, di competenza. Le assunzioni verranno effettuate mediante la normativa vigente per il Ministero degli affari esteri ed in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002. A tal fine il Ministero degli affari esteri provvederà all'aumento del contingente degli impiegati consolari, della fascia B-2, permanentemente residenti all'estero nel numero totale corrispondente a quello ora previsto per l'assegnazione all'estero degli attuali dipendenti scolastico-amministrativi, statali, a contratto a tempo indeterminato assegnati all'estero. Nella definizione dell'aumento dell'organico degli impiegati a contratto permanentemente residenti all'estero, il Ministero degli affari esteri provvederà, per la fase iniziale, all'assegnazione delle singole unità alle istituzioni scolastiche e/o degli uffici scuole operanti nelle singole circoscrizioni, consolari e diplomatiche, di competenza in base al numero di dipendenti amministrativo-scolastici statali sino a quel momento previsti per ogni singola sede all'estero. Nell'anno scolastico 2001/2002 il personale amministrativo-scolastico statale a contratto a tempo indeterminato, attualmente in servizio all'estero, potrà terminare, a domanda, il settennio in corso. Alla copertura economica per l'aumento d'organico di cui al presente comma si provvederà mediante lo spostamento, nel bilancio di previsione annuale del Ministero degli affari esteri per l'anno fiscale 2001, della corrispondente somma necessaria al pagamento delle retribuzioni mensili, nonché di tutti i contributi e tributi previdenziali, assistenziali, sanitari e fiscali dei nuovi impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri, di cui al presente comma, da assegnare alle istituzioni scolastiche ed agli uffici scuola all'estero, dal capitolo relativo al pagamento delle indennità all'estero del personale scolastico al corrispondente capitolo per il pagamento degli impiegato a contratto del Ministero degli affari esteri permanentemente residenti all'estero. I ri-

sparmi economici derivanti in base a quanto previsto dal presente comma, che si determineranno sul capitolo relativo al pagamento delle indennità all'estero del personale scolastico, verranno utilizzati dal Ministero degli affari esteri, mediante spostamento, nel bilancio 2002, dal predetto capitolo di bilancio a quello relativo alle spese delle istituzioni scolastiche e degli uffici scuole; tale maggiore disponibilità economica dovrà essere assegnata, in termini assoluti, per le esigenze funzionali (con esclusione quindi delle indennità all'estero del personale scolastico docente e dirigente) alle istituzioni scolastiche e/o agli uffici scuole operanti nelle singole circoscrizioni, consolari o diplomatiche, di competenza; ciò con particolare attenzione allo sviluppo dell'informatica e dell'aggiornamento permanente del personale docente.»

9.11

SERVELLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutto il personale scolastico statale assegnato all'estero verrà accreditato presso le autorità locali secondo le medesime regole applicate al personale del Ministero degli affari esteri inviato all'estero; in tale ambito, laddove non sussista nel paese ospitante l'accredito diplomatico per tutto il personale italiano colà assegnato in servizio all'estero, il personale scolastico verrà comparato a quello del Ministero degli affari esteri in base alla normativa contrattuale del comparto Ministeri:

a) personale amministrativo scolastico – fascia contrattuale B-2 (esecutivi) e B-3 (di concetto);

b) personale docente – per il personale docente assegnato alle istituzioni scolastiche (scuole italiane all'estero) – fascia B-3 per il personale docente della scuola di base non laureato (*ex* elementari e materne), fascia C-1 per i docenti laureati della scuola di base (*ex* media) e fascia C-2 per i docenti laureati della scuola superiore;

c) per il personale docente assegnato alle iniziative scolastiche presso le istituzioni scolastiche straniere del paese ospitante – corsi di lingua e cultura italiana con frequenza di alunni italiani – data la particolare caratteristica professionale che prevede contatti con le autorità scolastiche locali di base (direttori e rettori) e le particolari difficoltà ambientali che caratterizzano, in genere, l'attività professionale di tale tipologia di docenti all'estero, fascia C-1 per tutto il personale docente, laureato e non laureato;

d) per i lettori utilizzati presso istituzioni scolastiche straniere, di livello superiore e/o di livello universitario – fascia C-2 per coloro che siano o verranno utilizzati in istituti scolastici dell'istruzione superiore (licei eccetera);

e) accredito diplomatico, sempre, per i lettori utilizzati presso le università e per i dirigenti scolastici».

9.12

SERVELLO

Aggiungere infine il seguente comma:

«8. Il personale di ruolo all'estero che, al compimento del mandato settennale non sia all'estero da più di sette anni, può chiedere da uno a massimo tre anni di prolungamento del servizio all'estero, purchè presenti contestualmente ed irrevocabilmente domanda di pensionamento, con decorrenza dalla fine del periodo richiesto.».

9.13

ANDREOLLI

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3848-B**Art. 6**

Al comma 4 sostituire le parole da «e determina» fino a «presidenza dei lavori,» con le seguenti «, di intesa con il segretario generale del CNEL. Assiste altresì il presidente della Conferenza, o chi lo sostituisce, nell'esercizio delle sue funzioni,».

6.1

CIONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali De Castro e il sottosegretario allo stesso Dicastero, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il ministro DE CASTRO risponde all'interrogazione n. 3-03559 del senatore Scivoletto sullo stato di crisi del comparto agrumicolo, osservando preliminarmente che – nel settore – problematiche di carattere congiunturale si sono sommate a disfunzioni di carattere strutturale. Il settore agrumicolo affronta infatti una difficile fase di valorizzazione commerciale che non trova, nei tentativi di aggregazione dell'offerta, elementi sufficienti per contrastare il diffuso fenomeno della concentrazione della domanda. La frammentazione che purtroppo caratterizza ancora l'offerta non consente infatti di stabilire adeguati rapporti di interlocuzione con la domanda e favorisce una progressiva riduzione dei prezzi di mercato.

A fronte di tale situazione, il Governo ha avviato importanti interventi di sostegno alle imprese, al fine sia di offrire una risposta ai problemi di carattere congiunturale sia di risolvere le difficoltà strutturali del settore. Quanto al primo aspetto, è stata intrapresa un'azione di tonificazione del mercato attraverso un programma straordinario di aiuti alimentari (tra cui, in particolare, succhi di agrumi) a paesi extracomunitari. Lo scorso 31 marzo è così decorso il termine entro cui i produttori interessati, singoli o associati, potevano presentare richiesta al Ministero, facendo registrare domande per un milione di quintali di agrumi. Poiché i fondi a disposizione ammontano attualmente a dieci miliardi e il Governo ha intenzione di rispettare il prezzo concordato di 350 lire al chilo (ferma

restando la specificità di alcune aree quanto al costo della raccolta), potrà peraltro essere accolto solo il 20-25 per cento delle domande presentate, pari a circa 230.000 quintali di agrumi. Il Governo confida tuttavia di reperire risorse ulteriori, che consentano un aumento dell'accoglimento delle domande. Con riferimento a tale programma straordinario, il Ministro garantisce peraltro che (attraverso un rapporto diretto dell'Amministrazione con i produttori) ci saranno garanzie di trasparenza sufficienti a segnare una precisa inversione di tendenza rispetto al passato.

Quanto agli interventi di natura strutturale, egli informa che è in corso di predisposizione una serie di emendamenti al disegno di legge sulla rinegoziazione dei mutui (già A.S. n. 3832, ora A.C. n. 6559) volti in particolare: a risolvere la situazione debitoria delle imprese agricole attraverso il consolidamento del debito; a sanare le cambiali agrarie in scadenza; ad offrire un regime di cassa integrazione speciale per i lavoratori dipendenti nel settore agricolo; ad assicurare provvidenze di carattere finanziario e creditizio.

Il Ministro conferma poi il pieno impegno del Governo per il Piano agrumicolo, le cui misure sono state finalmente condivise in sede europea con l'unica eccezione della capitalizzazione delle associazioni, che è ancora oggetto di riflessione da parte della Commissione europea.

Egli assicura altresì il proprio impegno per una sollecita modifica del regolamento comunitario sulla Organizzazione Comune di Mercato per gli agrumi, nel senso di premiare le produzioni di qualità con interventi di sostegno diretto anziché favorire esclusivamente gli agrumi destinati alla trasformazione.

Replica il presidente SCIVOLETTO, il quale si dichiara soddisfatto non solo per la tempestività della risposta ma anche e soprattutto per i suoi contenuti.

In particolare, auspica un significativo aumento dei fondi per il finanziamento del programma straordinario di aiuti alimentari che consenta una maggiore raccolta di agrumi e si compiace degli elementi di trasparenza che lo caratterizzano. Al riguardo, suggerisce tuttavia che le domande siano affisse anche negli albi pretori dei comuni per assicurare una più capillare informazione sul territorio.

Quanto alle misure di carattere strutturale proposte, egli si augura che il ripianamento dei debiti delle imprese agricole si estenda anche alle aziende commerciali, sull'esempio di quanto recentemente disposto in favore del settore della pesca nell'Adriatico. Egli chiede altresì l'attivazione immediata dell'unità di crisi e suggerisce di richiedere una verifica da parte dell'Unione europea delle condizioni in cui versa il settore agrumicolo in Sicilia ai fini della dichiarazione dello stato di crisi e dell'attivazione delle misure compensative previste dagli accordi euromediterranei.

Ringrazia conclusivamente il Ministro per la sua disponibilità, invocando l'attuazione immediata del Piano agrumicolo ed una riforma davvero sollecita dell'Organizzazione Comune di Mercato per il settore degli agrumi.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale con sede in Portici (n. 146)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BEDIN ribadisce la propria proposta di voto favorevole.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RECCIA, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, il PRESIDENTE – dopo aver accertato la presenza del numero legale per deliberare, prescritta ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata con undici voti favorevoli e due astensioni.

Prendono parte alla votazione i senatori Barrile, Vedovato (in sostituzione del senatore Battafarano), Bedin, Bettamio, Parola (in sostituzione del senatore Conte), Lauria Baldassare, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia, Andreolli (in sostituzione del senatore Robol), Saracco e Scivoletto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta da parte di alcuni Senatori la richiesta di attivazione del circuito audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per assicurare la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per lo svolgimento dell'audizione programmata.

Il Presidente avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura**

Il ministro DE CASTRO rileva preliminarmente che la delibera 15 febbraio 2000 ha sancito l'avvio operativo della programmazione negoziata nel settore agricolo e della pesca, destinando le risorse per i contratti di programma (900 miliardi complessivi ai quali partecipano anche il settore agricolo e della pesca) e per i patti territoriali in agricoltura e pesca, attraverso un bando specializzato di 1000 miliardi (500 a carico del CIPE e 500 a carico dei Programmi operativi regionali agricoltura) di rapida attuazione: tale bando prevede che, entro il 15 maggio, i patti istruiti vengano trasmessi al Ministero del tesoro, il quale entro e non oltre il 30 giugno successivo definisce un'apposita graduatoria per l'utilizzo delle risorse. La citata delibera - prosegue il Ministro - rappresenta il risultato finale di un ampio percorso di concertazione che ha visto coinvolte le Amministrazioni centrali, le regioni, le parti sociali e, soprattutto, la Commissione europea.

Ricorda quindi che l'*iter* procedurale ha avuto inizio con l'emanazione del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, articolo 10, comma 1, la cui attuazione ha dato luogo ai seguenti provvedimenti: delibera CIPE dell'11 novembre 1998, n. 127, che ha esteso gli strumenti della programmazione negoziata ai settori agricoltura e pesca; decreto interministeriale 1° dicembre 1999 recante la definizione di limiti, dei criteri e delle modalità di applicazione degli strumenti della programmazione negoziata al settore agricolo e della pesca. Occorre sottolineare, a suo avviso, che i tempi di chiusura del bando sono ristretti per permettere alle imprese agricole e della pesca di utilizzare il quadro normativo comunitario 1994-1999. Questa innovativa evoluzione degli strumenti per lo sviluppo del mondo rurale, accompagnata da una cospicua dotazione finanziaria di rapida attivazione, apre significativi orizzonti di rafforzamento strutturale per le imprese del settore; e la risposta del territorio e delle imprese agricole all'avvio operativo dei patti territoriali è stata immediata e forte, producendo iniziative progettuali finalizzate ad interventi strutturali in tutte le filiere del settore. Da un'indagine effettuata dal MIPAF, i patti territoriali predisposti risulterebbero circa settanta, di cui un terzo localizzato nelle aree del centro-nord del paese. Sotto il profilo occupazionale, le risorse assegnate dal CIPE ai patti territoriali, attiveranno un notevole potenziale di nuove unità lavorative, senza sottovalutare che gli investimenti scaturenti dalle risorse pubbliche stanziare sono in grado di attivare un volume di investimenti anche nell'indotto.

Conclusivamente il Ministro precisa che occorre tenere conto degli ulteriori 900 miliardi, destinati ai contratti di programma, che investono anche il settore agricolo. Nell'informare di un concomitante impegno isti-

tuzionale alla Camera dei deputati, si dichiara disposto a replicare in una ulteriore seduta da concordare.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il ministro De castro e rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta da concordare, nel corso della quale si potrà svolgere il dibattito e l'intervento del Ministro.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Esame e rinvio)

Il relatore BEDIN ricorda che, negli ultimi mesi del 1999, si sono manifestati dei ceppi di influenza ad alta virulenza, denominata «influenza aviaria», che ha comportato l'adozione di provvedimenti urgenti volti ad abbattere interi allevamenti (di tacchini, polli e faraone).

Dopo aver richiamato il quadro normativo, prevalentemente di fonte comunitaria (DPR n. 656 del 1997, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure di lotta contro tale influenza aviaria) fornisce precisazioni su tale malattia, sottolineando come le misure di prevenzione adottate (essendo l'unica misura consentita dalle norme comunitarie e nazionali vigenti l'eradicazione del *virus* mediante abbattimento) non hanno consentito di evitare però l'ulteriore propagazione del *virus* con la comparsa di ulteriori focolai anche nel mese di marzo, sottolineando che le province maggiormente colpite (Mantova, Padova, Verona, Brescia, Cremona, Vicenza, Bergamo e anche Forlì) presentano un fermo totale dell'attività di un settore che è riuscito a coprire il fabbisogno nazionale, con grande incremento di valore aggiunto. Tenuto altresì conto che sono circa 13 milioni i capi che dovranno essere abbattuti, ribadisce che la ristrutturazione dovrà avvenire con forme di concertazione e precisa ulteriormente che, da parte delle autorità sanitarie competenti, è stata accertata in modo incontrovertibile la assoluta assenza di problemi per la salute umana.

Il relatore si sofferma quindi sulla dinamica della crisi che aveva avuto inizio già dalla fine di marzo del 1999 (con la evidenziazione di *virus* a bassa patogenicità, il che non aveva consentito di procedere all'abbattimento degli animali, previsto solo nel caso di *virus* ad alta patogenicità); precisa poi che, a partire dal mese di dicembre, si è invece manifestato un ceppo ad alta patogenicità, in particolare negli allevamenti a carattere intensivo della Lombardia e del Veneto, sottolineando che l'infezione sembra espandersi oltre che per contiguità territoriale, anche per contiguità funzionale. Invita inoltre a mantenere alto il livello di vigilanza ed attenzione, in quanto il calo di manifestazione della malattia, legato al-

l'innalzamento delle temperature, non consente però di considerare risolto o meno urgente il problema.

Il relatore si sofferma quindi sugli effetti, diretti ed indiretti, determinatisi nel settore degli allevamenti che, nelle zone via via colpite, ha fatto registrare il blocco totale dell'attività (per effetto delle morie o degli abbattimenti). In particolare, grazie ad un intervento del Governo presso l'Unione europea, la Comunità ha disposto che anche gli animali morti nelle aziende siano equiparati – come regime risarcitorio – ai capi abbattuti, il che ha consentito l'emanazione, nel gennaio 2000, dell'ordinanza ministeriale sulla erogazione degli indennizzi (sia per gli animali abbattuti che quelli venuti a morte a seguito della malattia).

Precisa quindi che i provvedimenti adottabili, in base alla legge n. 218 del 1988, sono finalizzati all'indennizzo del danno diretto (con un rimborso pari al valore di mercato dei capi abbattuti): le regioni Lombardia e Veneto finora, con abbattimenti non ancora completati, hanno trasmesso richieste finanziarie per un ammontare di circa 200 miliardi di lire, ma – secondo gli esperti del settore – le grandezze finanziarie coinvolte richiedono stanziamenti per 700-800 miliardi. Inoltre, ad avviso del relatore, non ci si può limitare a risarcire i soli danni diretti, tenuto conto che i danni indiretti sono, in molti casi, superiori a quelli diretti, trattandosi di ricostituire lo stesso ciclo dell'allevamento.

Prende quindi in esame il problema della compatibilità comunitaria degli interventi, ribadendo che occorre un intervento presso l'Unione europea per il riconoscimento della calamità che ha colpito tale settore: l'Italia ha peraltro avanzato la richiesta di una diversa regolamentazione della materia (completamente attratta dalla disciplina comunitaria) a livello europeo, posto che, sotto il profilo sanitario, la normativa europea non ha consentito di intervenire tempestivamente e d'altronde lo stesso Ministro della Sanità aveva avanzato una richiesta di modifica della direttiva 92/40/CEE fin dall'aprile del 1999.

Quanto poi al profilo di compatibilità comunitaria, informa che l'Italia, nella riunione di gennaio del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, ha introdotto il problema della crisi aviaria, chiedendo la facoltà di prevedere interventi di mercato, mentre va affrontato il problema degli interventi per le singole imprese.

Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge in esame, che è la prosecuzione dell'azione di sostegno del settore, già in atto, precisando che una risposta legislativa adeguata richiede l'adozione di misure per le aziende situate nelle zone colpite. In particolare, il provvedimento prevede una modifica della legge n. 218 citata, che consenta di erogare un'indennità di mancato reddito, con copertura a carico del fondo sanitario nazionale dell'indennità, da calcolare secondo alcuni parametri e da definire con decreto del Ministro: per l'emergenza in corso si prevede, peraltro, l'emanazione di un decreto immediato, per una tempestiva erogazione, nonché la sospensione delle rate di credito e previdenziali e l'erogazione di mutui per il consolidamento delle rate sospese. Fra gli ulteriori temi da affrontare vanno inclusi quello del miglioramento delle condizioni igieni-

che e di benessere degli animali, il ricorso alla Cassa integrazione e il reperimento delle risorse non solo dal settore agricolo; osserva, inoltre, che va affrontato il problema del vaccino (allo studio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità), nonché quello della costituzione dell'anagrafe avicola che però dovrebbe riguardare tutti gli allevamenti, tema ovviamente di competenza regionale e, infine, il tema della sicurezza igienica e sanitaria di tutta la filiera, segnalando che andrebbe sollevato anche il problema del controllo dei mangimi.

Il relatore informa infine che il Governo ha allo studio un disegno di legge organico, sottolineando comunque come l'aver incardinato l'esame del provvedimento in titolo costituisce un atto di responsabilità da parte della Commissione su un tema che affronta un problema così rilevante; chiede infine una audizione delle categorie colpite dalla grave crisi in atto.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Bedin per l'esaustiva relazione e precisa che, come concordato, il seguito dell'esame proseguirà in una delle prossime sedute da convocare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RECCIA richiama l'attenzione del Rappresentante del Governo, su alcune questioni relative al settore del tabacco, affrontate in alcune sedute della Commissione ma rimaste insolte: in particolare segnala anche la circostanza della mancata pronuncia dell'AIMA in ordine alla richiesta di trasferimento dai seminativi al tabacco di alcune particelle colturali. Nel segnalare altresì che il cosiddetto premio «modulato», relativo alla stessa OCM tabacco riformata, presenta delle difficoltà applicative (in quanto premia chi ha ottenuto il prezzo più alto e non necessariamente i produttori con le produzioni di maggiore qualità), richiama ulteriormente l'attenzione sul mancato spostamento del termine relativo ai trasferimenti di quote dell'OCM tabacco (questione in ordine alla quale, nella seduta del 29 marzo scorso, il presidente Scivoletto ha comunicato alla Commissione il tenore di una risposta scritta trasmessagli dal ministro De Castro).

Tenuto conto della rilevanza di tali questioni, ribadisce ulteriormente la richiesta di prevedere un'audizione specifica del Rappresentante del Governo sulle questioni relative all'OCM tabacco.

Il senatore BARRILE coglie l'occasione per segnalare l'esigenza di una sollecita ripresa dell'audizione del ministro De Castro in ordine alla questione della programmazione negoziata, tenuto conto della prossima scadenza (entro il 30 giugno successivo) relativa alla formazione di una apposita graduatoria per l'utilizzo delle risorse: in particolare, tenuto conto delle modalità con le quali si sta procedendo alla predisposizione dei patti

territoriali in agricoltura, segnala il rischio di una polverizzazione delle risorse assegnate a tale comparto.

Invita inoltre il presidente Scivoletto ad adoperarsi affinché la mozione relativa ai problemi posti dal grave fenomeno della siccità che ha investito alcune importanti aree produttive del Paese, possa essere tempestivamente posta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il senatore SARACCO richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulle gravi difficoltà applicative (già segnalate) emerse in seguito al provvedimento di depenalizzazione di alcuni reati attinenti al settore vitivinicolo, posto che le sanzioni si sono rivelate incongrue rispetto alle fattispecie dei reati da colpire, anche dato il rilevato ammontare delle medesime. Nell'invitare quindi ad assumere concrete iniziative e a informare la Commissione al riguardo, segnala altresì l'esigenza di reperire fondi adeguati per risolvere i problemi posti, sempre con riferimento al settore vitivinicolo, dalla patologia della flavescenza dorata, affrontata con i disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329, in corso di esame da parte della Commissione, ribadendo l'esigenza altresì di adottare (rispetto ad altre crisi che investono altri comparti del settore primario) risposte legislative, omogenee ed adeguate anche sul piano finanziario.

Dopo che il senatore BETTAMIO, con riferimento al problema della flavescenza dorata, ha informato che, a detta di quanto gli è stato comunicato dallo stesso responsabile politico del Ministero, il problema della copertura finanziaria dei provvedimenti sulla flavescenza dorata sarebbe in corso di approfondimento anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, ha la parola il presidente SCIVOLETTO, il quale ricorda che il nuovo termine previsto per la presentazione degli emendamenti, relativamente ai provvedimenti relativi alla flavescenza dorata, alle ore 12 del 19 aprile, dovrebbe consentire di identificare adeguate innovazioni legislative anche sul piano finanziario. Assicura inoltre impegno per le questioni poste dal senatore Barrile.

Il sottosegretario DI NARDO precisa, in relazione alle segnalazioni e alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore Reccia, che il ministro De Castro (che ha dovuto recarsi alla Camera per concomitanti impegni istituzionali presso l'altro ramo del Parlamento) ha comunque manifestato disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta della Commissione.

Quanto alle questioni sollevate dal senatore Saracco, informa la Commissione che, non appena gli uffici del Dicastero avranno potuto svolgere i relativi approfondimenti, informerà la Commissione in merito alle questioni sollevate.

RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4550

Il PRESIDENTE informa che stamattina è pervenuta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, richiesta scritta che l'A.S. 4550 (Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico), attualmente assegnato in sede deliberante alla Commissione agricoltura, sia discusso e votato dall'Assemblea. Precisa quindi che l'esame di tale provvedimento potrà svolgersi in sede referente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

445^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4413) LAURO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, considerata l'esigenza di acquisire il parere della 1^a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti presentati, non ancora pervenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

321^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

In apertura di seduta il presidente CARELLA comunica che non è ancora pervenuto il parere espresso sugli schemi di decreto in titolo dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il relatore MONTELEONE prende la parola in sede di replica, facendo presente che la maggior parte delle osservazioni emerse nel dibattito in ordine allo schema di decreto n. 635 sono in effetti già contenute nella relazione introduttiva da lui svolta. È questo il caso dell'osservazione espressa dal senatore Camerini in merito all'opportunità di introdurre il principio di giustificazione – secondo il quale l'esposizione per fini sanitari deve determinare un congruo vantaggio rispetto al danno in-

dividuale che può provocare – come pure dei rilievi e delle proposte di integrazione avanzate dalla senatrice Bernasconi e dai senatori Di Orio e Cò. Non vi è dubbio, in particolare, che gli ambiti di responsabilità e di specificità attinenti alle competenze del medico radiologo e dell'esperto in fisica medica devono essere valutati con grande attenzione; circa poi il percorso formativo dell'esperto in fisica medica, mentre occorre valutare positivamente la previsione di consentire l'esercizio delle relative attività anche ai laureati in fisica, privi di specializzazione, che abbiano svolto cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti in strutture del Servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, appare forse opportuno demandare ai Ministeri competenti la definizione tecnica degli ulteriori casi in cui tale esercizio può essere consentito anche a quei laureati in fisica non in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal presidente Carella, concernente il comma 5 dell'articolo 4 dello schema n. 635, il relatore ritiene che la funzione di controllo affidata al comitato etico possa rappresentare un congruo elemento di garanzia.

Il senatore Monteleone propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto n. 634 ed un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto n. 635.

La senatrice BERNASCONI sottolinea l'esigenza di esplicitare nel parere della Commissione gli elementi di specificità che caratterizzano rispettivamente i ruoli del medico radiologo e dell'esperto in fisica sanitaria nonché – con riferimento alla questione sollevata dal presidente Carella – di indicare l'opportunità che tutte le procedure di carattere sperimentale, anche non farmacologiche, siano sottoposte al vaglio del comitato etico.

Il senatore BRUNI ribadisce la sua contrarietà alla proposta di equiparare il perfezionamento in fisica sanitaria al diploma di specializzazione ovvero all'esperienza svolta in reparto radiologico ed esprime altresì forti riserve sulle indicazioni testè avanzate dalla senatrice Bernasconi.

In un breve intervento il senatore CAMERINI ribadisce che, nell'intervento svolto nella seduta di ieri, egli ha espresso un giudizio positivo sull'introduzione del principio di giustificazione, di cui all'articolo 3 dello schema di decreto n. 635.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente l'opportunità che la Commissione, prima di esprimere il parere di sua competenza sullo schema di decreto n. 635, prenda visione delle osservazioni formulate dalla Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, soprattutto per quanto riguarda le questioni connesse agli esperti in fisica sanitaria e alla distinzione degli ambiti di competenza tra tale figura e il medico radiologo. Su questi argomenti, infatti, è stata raggiunto un equilibrato punto di mediazione, che tiene peraltro fermo il principio in

base al quale le esposizioni mediche in oggetto sono effettuate sotto la responsabilità del medico specialista. Sembra inoltre opportuno, per quanto in particolare concerne i titoli riconosciuti per l'esercizio dell'attività di esperto in fisica sanitaria, tener presente quanto si prevede nel disegno di legge in discussione presso la Camera dei deputati concernente il personale sanitario.

Alla luce dell'esigenza di prendere visione del parere della Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonché di quello della Giunta per gli affari europei del Senato, il PRESIDENTE propone di rinviare l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto in titolo, prevedendo a tal fine la convocazione di due sedute, alle ore 8,30 e alle ore 13, per giovedì 20 aprile.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

407^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 8,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIOVANELLI ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi mercoledì scorso, si è convenuto di prorogare i termini già fissati per la presentazione degli emendamenti sui disegni di legge in materia di inquinamento elettromagnetico, di abusivismo edilizio e di fascicolo di fabbricato. Tali termini potrebbero essere nuovamente fissati fra il 18 aprile ed il 2 maggio prossimi.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea l'esigenza di fissare i nuovi termini cui ha fatto testé riferimento il Presidente fra l'11 ed il 20 aprile, in modo da poter procedere all'esame dei disegni di legge in materia di inquinamento elettromagnetico fra il 18 ed il 20 aprile, passando nelle settimane successive alla discussione degli altri testi normativi. Propone inoltre, prima di iniziare l'esame degli articoli del provvedimento in materia di elettromagnetismo, di procedere all'audizione di magistrati che si sono occupati della materia, come il giudice Casson.

Il senatore CARCARINO sottolinea l'esigenza di fissare, nell'ordine, dapprima il termine relativo ai disegni di legge sull'inquinamento elettromagnetico e, subito dopo, quello concernente i provvedimenti in materia di fascicolo di fabbricato. Da ultimo, potrebbe esser fissato il termine per la presentazione degli emendamenti sui disegni di legge relativi all'abusivismo edilizio.

Il senatore VELTRI, dopo aver sottolineato la necessità di prorogare i termini già fissati per la presentazione degli emendamenti sui tre provvedimenti in questione, richiama l'attenzione dei senatori sull'esigenza di far sì che i nuovi termini cadano tutti entro la fine del mese di aprile. Quanto poi alle osservazioni del senatore Carcarino, appare in effetti opportuno prevedere – subito dopo l'esame dei disegni di legge in materia di elettromagnetismo – la discussione dei provvedimenti relativi al fascicolo di fabbricato e, subito dopo, quella dei testi normativi sull'abusivismo edilizio. Infine, la proposta avanzata dal senatore Bortolotto di procedere all'audizione di taluni magistrati che hanno condotto o stanno conducendo inchieste attinenti l'inquinamento elettromagnetico, appare assolutamente non condivisibile per evidenti ragioni non soltanto di opportunità, ma anche di correttezza dei rapporti che devono intercorrere tra il Parlamento e gli altri poteri dello Stato.

Il senatore MAGGI, dopo aver espresso il proprio rammarico per il fatto che il sottosegretario Mattioli non sia presente in questo momento in seduta, osserva come da qualche tempo si abbia la sensazione che su tutti i componenti della Commissione ambiente del Senato, ed in particolare su quelli dell'opposizione, penda la spada di Damocle rappresentata dalla velata minaccia del su richiamato rappresentante del Governo di rilasciare dichiarazioni critiche agli organi di informazione qualora non vengano accolte alcune pressanti richieste, in merito, ad esempio, ai termini per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge sull'abusivismo edilizio e sul fascicolo di fabbricato. Ciò è assolutamente incivile ed inaccettabile, anche perché si tratta – come pure per quanto concerne la materia dell'inquinamento elettromagnetico – di provvedimenti di estrema delicatezza che formano oggetto di discussione all'interno delle diverse forze politiche, dando luogo anche a differenze di punti di vista del tutto personali. Occorre pertanto fissare termini ragionevoli, senza con ciò voler perdere tempo.

Il senatore LO CURZIO propone che i tre termini in questione vengano fissati entro il mese di aprile, anticipando quello relativo ai disegni di legge sul fascicolo del fabbricato rispetto a quello concernente i provvedimenti sull'abusivismo edilizio.

Il senatore BORTOLOTTI, nel prendere atto con soddisfazione dell'arrivo del sottosegretario Mattioli, dopo aver ribadito le richieste avanzate ad inizio seduta osserva, con riferimento alle eccessivamente aspre osservazioni del senatore Maggi, che il Governo ha il dovere di sostenere in Parlamento i provvedimenti legislativi di propria iniziativa, specie se si tratta di disegni di legge collegati alla manovra finanziaria com'è il caso di quelli concernenti l'abusivismo edilizio ed il fascicolo di fabbricato.

Il senatore MAGGI protesta vivamente per il tono polemico del senatore Bortolotto.

Il senatore LASAGNA – dopo aver colto l'occasione per porre in evidenza la scarsa efficienza del servizio postale, con riferimento all'incredibile ritardo registrato nella consegna ai componenti della Commissione ambiente del Senato di un'importante raccomandata trasmessa dai responsabili del Parco nazionale d'Abruzzo – aderisce alla richiesta di fissare, nell'ordine, fra il 19 aprile ed 2 maggio prossimi, i termini per la presentazione degli emendamenti relativi ai provvedimenti sull'inquinamento elettromagnetico, sul fascicolo di fabbricato e sull'abusivismo edilizio.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime, a nome del Governo, il nettissimo dissenso per la decisione di prorogare i termini per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge sull'abusivismo edilizio e sul fascicolo di fabbricato, ribadendo che era quanto mai opportuno fissare i termini in questione per l'inizio di aprile, in modo da favorire una rapida riflessione su tali delicate tematiche e da procedere quanto prima all'esame dei provvedimenti suddetti che, ricorda, sono collegati alla manovra finanziaria. Sarebbe veramente incomprensibile, a questo punto, la decisione di fissare il termine relativo a uno dei due provvedimenti in questione addirittura per il 2 maggio prossimo. Il Governo interpreta tale atteggiamento come scarsamente sensibile rispetto a questioni estremamente urgenti ed importanti, con particolare riferimento a quella relativa al fascicolo di fabbricato. A questo punto, se la Commissione dovesse fissare i termini di cui si parla con tale ritardo, non potrebbe che informare gli organi di informazione di quello che appare un comportamento veramente irresponsabile.

Il presidente GIOVANELLI sottolinea con decisione come il Parlamento, nelle sue varie articolazioni, abbia innanzitutto il dovere di svolgere un esame approfondito dei testi normativi sottopostigli, tanto più quando si tratta di questioni problematiche e controverse. Nel far ciò i parlamentari devono tener conto non soltanto della pressione dell'opinione pubblica, ma anche della maturazione raggiunta degli argomenti nel corso del procedimento legislativo; sotto questo profilo, sottolineare l'urgenza dei disegni di legge sul fascicolo di fabbricato richiamando le recenti esplosioni che hanno coinvolto alcuni stabili provocata da fughe di gas appare del tutto demagogico.

Alla luce di ciò, le considerazioni testé svolte dal sottosegretario Mattioli non possono che essere fermamente respinte, non potendosi assolutamente sostenere che la Commissione ambiente del Senato non sia animata dalla volontà politica necessaria per procedere rapidamente all'esame dei disegni di legge cui si è fatto riferimento. D'altra parte, proprio nel processo di maturazione che deve accompagnare l'esame parlamentare dei provvedimenti più delicati, non si può non tener conto del fatto che sui disegni di legge richiamati sono state registrate anche critiche di soggetti pubblici come il Cnel e il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Di qui la necessità di garantire, con particolare attenzione, il diritto di tutti i par-

lamentari, e soprattutto di quelli dell'opposizione, di predisporre in modo sufficientemente meditato gli emendamenti ritenuti necessari.

Il Presidente sottolinea in conclusione l'esigenza di fissare i termini in questione fra il 19 e il 27 aprile prossimi, facendo presente che, d'altra parte, sarebbe del tutto inutile tentare di accelerare ancor di più i tempi in considerazione delle imminenti festività pasquali, oltre che dello svolgimento delle elezioni regionali.

Quanto alla proposta del senatore BORTOLOTTO di audire magistrati che hanno curato inchieste su questioni attinenti l'elettromagnetismo, è evidente come si tratti di una richiesta che non può essere accolta essendo in gioco la correttezza dei rapporti fra il Parlamento e gli altri poteri dello Stato.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Su indicazione del presidente GIOVANELLI, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 del 30 marzo scorso, viene prorogato alle ore 16 di mercoledì 19 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato ad altra seduta.

(4337) *Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47*

(1817) *SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995*

(2462) *Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori*

(2769) *VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie*

(3415) *VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(3472) *SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

– e **petizione n. 653, ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Su indicazione del presidente GIOVANELLI, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 di giovedì 6 aprile, viene prorogato alle ore 16 di giovedì 27 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato ad altra seduta.

(4044) *SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici*

(4339-bis) *Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato*, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Su indicazione del presidente GIOVANELLI, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 di giovedì 6 aprile, viene prorogato alle ore 16 di venerdì 21 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

205^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Toia.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 30 marzo.

Non essendovi richieste di intervento sull'argomento in titolo la Giunta conviene, su proposta del presidente relatore BEDIN, di rinviare il seguito dell'esame.

MATERIE DI COMPETENZA

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 29 marzo.

Il senatore BETTAMIO chiede se il Governo intenda assumere specifiche iniziative a sostegno del Presidente della Commissione europea, alla luce delle critiche che gli sono state mosse dai vari Stati membri.

Il ministro TOIA non ravvisa l'opportunità di assumere iniziative ufficiali a difesa del presidente Prodi, non trattandosi di una contrapposi-

zione fra Governi. Taluni motivi di critica e di tensione possono peraltro essere ascritti all'azione svolta sui temi delle riforme della burocrazia e delle istituzioni comunitarie ma da parte italiana non è mai mancata, come conferma la visita del Presidente della Repubblica a Bruxelles, un'azione di sostegno, non personale ma istituzionale, per la Presidenza della Commissione europea.

Il presidente BEDIN rileva come, nella riunione della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo che si è svolta lunedì scorso, il presidente Napolitano abbia evidenziato che dalle decisioni assunte dal Consiglio europeo di Lisbona si evince un significativo rafforzamento del ruolo del Consiglio nel quadro delle istituzioni comunitarie. L'oratore osserva come tale tendenza sia ulteriormente accentuata dall'istituzione della figura dell'Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza (PESC) che, coincidendo con il Segretario generale del Consiglio, non può che rafforzare la posizione di tale istituzione.

Tali argomenti potranno essere ulteriormente approfonditi dalla Giunta dopo la conclusione dell'esame della materia in titolo e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il senatore MANZELLA conviene sulle osservazioni del Presidente in merito al rafforzamento del ruolo del Consiglio determinato dall'istituzione della figura dell'Alto Rappresentante per la PESC. Al riguardo si configurano due tendenze, la prima delle quali, perseguita soprattutto dalla Francia, è volta a strutturare sempre più l'attività e l'organizzazione del Consiglio per farne il perno dell'azione dell'Unione. La seconda, che dovrebbe essere sostenuta dall'Italia, guarda piuttosto alla Commissione non solo quale organo esecutivo ma anche quale soggetto responsabile dell'iniziativa politica e della coerenza dell'attività dell'Unione.

Il senatore BETTAMIO condivide le considerazioni del senatore Manzella ed auspica che in tal senso sia assunta una specifica presa di posizione da parte dell'Italia in sede europea.

Il ministro TOIA, riservandosi di replicare all'esposizione del Presidente relatore e al dibattito sugli atti in titolo nella prossima seduta, preannuncia lo svolgimento di un convegno promosso dal Governo, il prossimo 2 maggio, specificamente dedicato al programma legislativo della Commissione, cui raccomanda una fattiva partecipazione dei componenti della Giunta. Tale iniziativa, già avviata lo scorso anno, mira a realizzare un forte raccordo fra le varie amministrazioni pubbliche e le parti sociali, in vista della definizione della posizione italiana sui vari temi all'ordine del giorno del procedimento normativo comunitario.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore MAGNALBÒ, rilevando la sempre più frequente sovrapposizione fra i lavori della Giunta e le sedute della 1^a Commissione, invita il presidente Bedin a prendere contatto con il presidente Villone affinché sia salvaguardato il rispetto di uno spazio per l'attività della Giunta.

Il senatore MANZELLA si associa alla richiesta del senatore Magnalbò.

Anche il senatore MANZI si unisce alla richiesta dei precedenti oratori per quanto attiene sulla sovrapposizione tra le sedute della Giunta e quelle dell'11^a Commissione.

Il presidente BEDIN prende atto delle suddette richieste preannunciando che assumerà le opportune iniziative.

IN SEDE CONSULTIVA

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo il quale modifica la legge n. 144 del 1999 per la parte attinente alle deleghe conferite al Governo in materia di riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 45, ed in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, di cui all'articolo 55.

La modifica dell'articolo 45 è volta a prorogare fino al 31 marzo 2001 il termine per l'esercizio della delega, onde consentire al Governo di reperire idonee risorse finanziarie con la manovra di bilancio per il 2001. Tale operazione si rende necessaria poiché in sede di attuazione della delega si è riscontrata l'impossibilità di rispettare l'articolo 45, comma 13, della legge n. 144, secondo cui l'emanazione dei decreti delegati doveva avvenire senza oneri aggiuntivi per lo Stato. La disposizione rendeva infatti difficile una razionale riforma del settore. In attesa dei provvedimenti per la riforma organica della materia il disegno di legge in titolo dispone inoltre un primo significativo intervento attraverso una rimodulazione delle risorse a carico del fondo per l'occupazione. In particolare, viene elevata dal 30 al 40 per cento l'indennità di disoccupazione e la sua durata viene estesa da 6 a 9 mesi, in favore dei soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni.

Procedendo alla descrizione delle modifiche all'articolo 55 della citata legge n. 144, l'oratore rileva come, recependo le osservazioni formulate in tal senso dalle parti sociali e dalle Commissioni parlamentari, venga consentito il cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico del-

l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL in caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Con l'occasione viene altresì disposta la relativa copertura finanziaria abrogando la norma che vieta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in sede di attuazione delle citate deleghe.

Dopo aver illustrato la disciplina vigente in altri Stati membri, che spesso si caratterizzano per l'applicazione di regimi di tutela più elevati, con indennità che arrivano fino all'80 per cento per una durata che arriva fino a tre anni, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, non ravvisando profili di contrasto tra il disegno di legge in titolo e la normativa comunitaria.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

AUDIZIONE

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Ministro per gli affari regionali, Katia BELLILLO.

La seduta inizia alle ore 13,30.

AUDIZIONE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, KATIA BELLILLO, SULLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 6, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in tale forma.

La Commissione consente.

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Mario PEPE, il Ministro Katia BELLILLO svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti al Ministro e svolgere considerazioni il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), i deputati Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) ed Umberto GIOVINE (FI), i senatori Guido DONDEYNAZ (Misto) e Antonio PIZZINATO (DS).

Il Ministro Katia BELLILLO risponde ai quesiti posti.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica Disciplina della comunicazione istituzionale - S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati;

Comunicazioni del Presidente in ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale forense, avvocato Emilio Nicola Buccico, accompagnato dall'avvocato Giovanbattista Sgromo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale forense il consigliere avvocato Maurizio Cecconi, il Presidente dell'Unione italiana forense, avvocato Mauro Poli, accompagnato dall'avvocato Dino Valenza.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, del Presidente dell'Associazione nazionale forense, del Presidente dell'Unione italiana forense

Ringraziati gli intervenuti all'odierna audizione per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione, il presidente Michele De Luca precisa preliminarmente che lo scopo della procedura informativa avviata è l'acquisizione delle opinioni dei diversi soggetti interessati sulle prospettive di una riforma della legislazione che attualmente regola gli

enti di previdenza privatizzati. Se l'accento ad una riforma ha destato motivi di preoccupazione – prosegue il Presidente – occorre chiarire che la Commissione intende compiere, con il concorso della più ampia platea di interlocutori, una verifica dell'operatività della legislazione, secondo quanto prevede la legge istitutiva, al fine di accertare se vi siano carenze o inadeguatezze in ordine alle quali indicare eventuali rimedi. Tale metodo, già seguito in occasione delle precedenti procedure informative – che hanno riguardato la previdenza pubblica e questioni di ordine generale – condotte nell'attuale legislatura, risponde all'esigenza di sollecitare il confronto, avendo in primo luogo di mira l'obiettivo di porre la legislazione che regola il settore previdenziale privato al riparo dalle incursioni delle cosiddette legghine, oggetto di memorie critiche proprio da parte della Cassa forense, per l'attitudine di norme parziali a comprimere l'autonomia degli enti privati. La Commissione muove infatti dal presupposto che l'autonomia degli enti è dato acquisito, in linea con una più generale evoluzione storica, e avvia una riflessione su argomenti e possibili indicazioni propositive, tali da garantire il migliore andamento, anche in futuro, degli enti previdenziali privatizzati che svolgono una funzione pubblica. Si pongono così, a titolo esemplificativo e come spunti tematici sui quali sviluppare la discussione, l'armonizzazione delle tre diverse generazioni degli enti privati, il trattamento fiscale delle Casse, come è emerso nell'audizione svolta nel corso della precedente seduta, l'adozione del metodo contributivo – tema peraltro ampiamente dibattuto all'interno della Cassa forense –, l'adeguamento della riserva matematica a garanzia delle prestazioni, la determinazione del periodo di attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini previdenziali, l'ampliamento, nei limiti attuariali consentiti, del periodo di riferimento del bilancio tecnico per migliorare la capacità previsionale degli enti.

A questi come ad altri argomenti che dovessero emergere nel corso del dialogo con i propri interlocutori, la Commissione dedicherà una approfondita riflessione finalizzata a verificare l'opportunità di tradurre quei comportamenti virtuosi, oggi seguiti dalle Casse, in principi a garanzia, anche futura, delle gestioni degli enti, sempre – ribadisce il Presidente – nel pieno rispetto della loro autonomia.

Interviene quindi l'avvocato Buccico che, dopo aver accennato all'indubbia preoccupazione che il riferimento all'ipotesi di riforma ha destato nel mondo forense, esprime piena sintonia fra Consiglio nazionale forense e Cassa forense. L'atteggiamento insoddisfacente nei confronti delle libere professioni tenuto dal Governo negli ultimi anni, ha causato preoccupazione anche nel ceto forense, forse neppure ben conosciuto nei suoi aspetti fondamentali. La coscienza fiscale e sociale degli avvocati – nota l'avvocato Buccico – è dato indiscutibile e trova corrispondenza in un sistema previdenziale che contiene istanze e motivi di elevatissima sensibilità sociale, anche sotto il profilo dell'assistenza. Il Consiglio nazionale forense è legato alla Cassa, che è struttura democratica, da un rapporto particolarmente stretto e – rileva – non a caso i veri momenti di partecipazione democratica degli avvocati si registrano al momento delle elezioni per il

Consiglio nazionale e per la Cassa. Sottolineata l'assoluta consonanza con la posizione illustrata dal presidente della Cassa forense, avvocato De Tilla, nel corso dell'audizione in Commissione, l'avvocato Buccico esprime apprezzamento per il senso che la Commissione intende attribuire alle audizioni in corso e ribadisce come l'autonomia sia un valore irrinunciabile.

La Cassa forense ha registrato un andamento particolarmente positivo e, in tale quadro, più che in un adeguamento delle riserve tecniche – che possono rimanere nella misura oggi prevista – lo strumento di garanzia dovrebbe essere ricercato in una puntuale verifica attuariale delle tendenze di gestione. Dichiarato inoltre di valutare positivamente il riferimento del presidente De Luca alla necessità di evitare le incursioni legislative, l'avvocato Buccico fa tuttavia rilevare che, negli ultimi due anni e mezzo, si è registrato un pesante attacco alla libertà degli ordini professionali, considerati come corporazioni e ignorati nella loro funzione di centri di formazione professionale. Rammentato poi che gli avvocati rappresentano un ceto particolarmente aperto alla concorrenza, anche a livello comunitario, esprime l'avviso che l'eventuale passaggio al metodo contributivo, peraltro oggetto di dibattito interno alla categoria, non potrà comunque avvenire senza la indispensabile gradualità. Rilevato che tra il singolo avvocato e la Cassa forense vi è un rapporto di appartenenza e ricordato che la media di ingressi annuali di nuovi iscritti alla Cassa costituisce un fattore positivo per una gestione che ricorre alle più qualificate professionalità allo scopo di assicurare i migliori rendimenti, l'avvocato Buccico conclude esprimendo apprezzamento per la sensibilità della Commissione nell'estendere il dialogo oltre che al Consiglio anche alle Associazioni professionali – ricorda, al riguardo, che nel mondo forense sono presenti anche l'Unione camere penali e l'Associazione italiana giovani avvocati – e riaffermando l'esigenza di conservare alla Cassa quell'autonomia che ha consentito di conseguire positivi risultati.

Assicurato che il dialogo che la Commissione sta sviluppando è aperto a tutte le espressioni associative delle professioni, il Presidente precisa che non è stata messa in discussione l'investitura democratica della Cassa, ma si è inteso ascoltare tutti gli interlocutori che possano offrire un contributo di idee e di proposte.

Prende quindi la parola l'avvocato Cecconi che, dichiarato preliminarmente di non aver molto da aggiungere a quanto già manifestato dai rappresentanti della categoria – il Presidente della Cassa e il Presidente del Consiglio nazionale – fa presente che gli avvocati raggiungono il massimo di unanimità di pensiero sulla materia oggetto dell'odierno dialogo. Piena sintonia si registra tra l'Associazione professionale e la Cassa che ha conseguito risultati soddisfacenti e ha realizzato un elevatissimo livello di socialità. Gli elevati rendimenti ottenuti devono suggerire l'opzione per un controllo a consuntivo, nel quadro di una autonomia che, acquisita con il decreto legislativo numero 509 del 1994, deve essere conservata e valorizzata. L'avvocato Cecconi ritiene inoltre che l'ottica previdenziale debba essere sempre presente al Governo e, in generale, al livello politico

allorché si affrontano le questioni relative alle professioni e alle nuove forme – si pensi alle società di professionisti – di esercizio delle professioni. Al riguardo esprime l'avviso che la Commissione possa assumere utilmente la funzione di canale di dialogo con le professioni anche su temi diversi da quello oggi dibattuto.

Dichiarato di concordare sull'opportunità di una attenta valutazione della ricaduta previdenziale delle modifiche legislative in tema di professioni, il presidente De Luca, precisato che gli orientamenti del Governo non riguardano la Commissione, ribadisce come lo scambio di idee e di opinioni, nel quadro della procedura informativa, sia mosso, in primo luogo, dall'intento di evitare iniziative episodiche e disordinate capaci di comprimere l'autonomia degli enti.

L'avvocato Poli, ringraziata la Commissione per l'invito all'audizione, fa tuttavia presente che di non poter apportare alcun ulteriore contributo, essendosi esaurita, con l'audizione del Presidente dell'AdEPP, la tematica oggetto dell'odierno confronto. L'Unione italiana forense ha già trattato i temi, oggi discussi, all'interno della categoria che è pienamente rappresentata dagli interventi dell'avvocato De Tilla e dell'avvocato Buccico. Dopo aver fatto rilevare che vi sono motivi di preoccupazione, peraltro determinati dall'atteggiamento del Governo, allorché si accenna alla possibilità di una riforma della legislazione sugli enti privatizzati che può diventare l'occasione di una inversione di tendenza rispetto alla scelta della privatizzazione, dichiara che, a tale eventualità, l'Unione è assolutamente contraria. La Cassa forense è rappresentativa degli iscritti, è persona giuridica di diritto privato, dotata di meccanismi adeguati ad apportare quei correttivi che si rendessero necessari per soddisfare le esigenze della categoria. La Commissione – prosegue l'avvocato Poli – può operare il controllo su ciò che è stato fatto, ma non su ciò che la Cassa deve fare: gli organismi di vigilanza, peraltro eccessivamente numerosi, possono esercitare le loro funzioni, ma nel rispetto dell'autonomia gestionale che non teme certamente i controlli ma le ingerenze di carattere legislativo che possono derivare da una eventuale, nuova legge quadro.

Il presidente De Luca, ricordato che la Commissione opera il controllo sull'attività degli enti, i cui risultati sono compendati nella relazione presentata al Parlamento il 17 febbraio scorso, nonché, ai sensi dell'atto istitutivo, sull'operatività della legislazione in materia previdenziale e dunque anche sull'area normativa che riguarda gli enti previdenziali privati, osserva come, con la procedura informativa in atto, non si anticipino soluzioni ma si indichino piuttosto tematiche sulle quali sviluppare il dialogo. Non vi è atto della Commissione che possa esser utilizzato per dimostrare una intenzione contraria alla privatizzazione o all'autonomia degli enti, scelta irreversibile – prosegue il Presidente – che potrà semmai essere ampliata proprio alla luce della verifica sulla congruità della legislazione che si vuole analizzare. Dichiarato di giudicare eccessiva, perché talora di intralcio, la serie di controlli previsti – e in tale direzione muove la scelta di razionalizzazione con il riordino degli enti pubblici di previdenza – il Presidente ritiene che non debba sussistere motivo di preoccupazione.

pazione nel discutere possibilità e prospettive nella sede della Commissione che non è luogo di negoziazione o di concertazione ma di confronto. All'esito della procedura informativa il documento conclusivo potrà anche essere una ricognizione delle opinioni raccolte, ma è certo – conclude il Presidente – che l'autonomia e la privatizzazione non saranno toccate.

Intervengono quindi brevemente l'avvocato Buccico – che preannuncia l'invio alla Commissione di un documento sul tema fiscale – e l'avvocato Poli che ribadisce come la sua presenza all'audizione odierna intenda testimoniare la sintonia e la compattezza della categoria.

Prende successivamente la parola la senatrice Siliquini che rammenta la posizione critica della sua parte politica, nella Commissione, rispetto ad una eventuale proposta di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati. Se le parole del Presidente rassicurano, vi è tuttavia il timore che eventuali proposte, ritenute utili per gli iscritti e per gli enti, possano poi appalesarsi di danno per la sopravvivenza delle Casse. Per il clima che si è creato – si pensi agli attacchi agli ordini professionali e alle recenti misure del Governo a danno dei liberi professionisti – è giustificato un atteggiamento di vigile attenzione su ogni iniziativa che può rappresentare – il sospetto è legittimo – un fattore negativo, al di là delle intenzioni, per gli enti previdenziali privatizzati.

Il presidente De Luca, ricordato che la senatrice Siliquini concordò, nella seduta del 2 febbraio, sulla iniziativa e sugli scopi della procedura informativa, nota che le incursioni arbitrarie a danno dell'autonomia degli enti non possono essere attuate con le relazioni della Commissione parlamentare di controllo che – ribadisce – intende sviluppare un dialogo razionale e sereno.

Precisato che il riferimento del Presidente a una sua precedente dichiarazione deve collegarsi ad una presa d'atto rispetto ad una iniziativa già definita, proposta nel corso della prima seduta alla quale ha partecipato all'indomani della nomina a componente della Commissione, la senatrice Siliquini precisa di aver successivamente espresso riserve sulla competenza della Commissione a suggerire linee guida al Parlamento in tema di riforma della legislazione sugli enti previdenziali privati, riserve che saranno riproposte in occasione dell'eventuale dibattito che dovrebbe svolgersi in Commissione.

Il Presidente, dopo aver assicurato che, esaurita la ricognizione in atto, la Commissione procederà ad un ampio e approfondito dibattito sulle risultanze emerse dalla procedura informativa e riaffermato che sollecitare il contributo di tutti i soggetti interessati non significa delegittimarne qualcuno, rinnova l'invito a far pervenire memorie scritte, in particolare sul tema fiscale, e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì, 18 aprile 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente

del Consiglio nazionale degli architetti, del Presidente Consiglio nazionale degli ingegneri, dei rappresentanti delle Associazioni professionali degli architetti e degli ingegneri nonché del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) e mercoledì, 19 aprile alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici, dei rappresentanti delle Associazioni professionali dei medici e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

Partecipano all'audizione, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Regolamento del Senato, il dott. Mario Damiani del Consiglio nazionale dottori commercialisti e il dott. Claudio Siciliotti, segretario dello stesso consiglio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del dottor Francesco Serao, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

La seduta inizia alle ore 14.

Il Presidente MANTICA, in apertura di seduta, dopo aver ringraziato i rappresentanti dei dottori commercialisti per la sollecitudine con cui si sono messi a disposizione della Commissione, informa sui temi che sono oggetto della presente audizione, che verte sul problema dell'ampliamento dei servizi informatici relativi all'Amministrazione delle Finanze, processo che coinvolge, si direbbe quasi obbligatoriamente, i professionisti in quanto costituiscono la categoria principale degli intermediari tra fisco e cittadini.

Dalle precedenti audizioni, e soprattutto dall'audizione del direttore generale per le entrate dott. Romano, è risultato che aumentando il numero dei soggetti coinvolti attivamente nel sistema tributario diminuisce quasi specularmente il contenzioso. La domanda che la Commissione rivolge ai dottori commercialisti è intesa a conoscere quale ruolo essi giuo-

cano o possono giocare nel processo di diffusione delle tecnologie informatiche all'interno del sistema allargato della fiscalità, e più in particolare quale sia la qualità (e l'intensità) dei rapporti che intercorrono con la SOGEI. In altre parole la Commissione vuole conoscere se, al di fuori del rapporto concessionario tra ministero delle finanze e SOGEI, esiste uno spazio per il libero mercato dell'informatica e come esso possa essere proficuamente utilizzato nell'interesse di tutti.

Il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Serao ringrazia per l'audizione che peraltro era stata sollecitata da parte dei dottori commercialisti in un momento molto difficile che coincideva con l'ingresso a regime del fisco telematico, avvenuto lo scorso anno. I momenti molto difficili sono stati risolti attraverso una specie di «proroga di fatto», sicché l'ordine dei commercialisti ritiene che, ove dovessero intervenire sanzioni, in sede di contenzioso la questione possa essere agevolmente risolta.

Il dott. Serao informa quindi che 25.000 su 45.000 commercialisti sono collegati con l'anagrafe tributaria, ma il numero effettivo è molto superiore a quello che appare dalle cifre, dal momento che esistono molti studi associati. Ritiene di poter quindi dichiarare che, una volta che ci si è abituati ai nuovi strumenti e si sia compiuto uno sforzo concorde per superare difficoltà che sembravano quasi insormontabili, oggi il problema è quello di ottenere maggiori servizi per sfruttare al meglio i collegamenti con il sistema dell'anagrafe tributaria.

Il dott. Mario Damiani, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, informa che i rapporti con la SOGEI si sono fatti molto difficili anche perché, ancor prima dei problemi collegati al fisco telematico, era in corso di definizione un accordo che in sostanza prevedeva, a fronte dell'invio delle dichiarazioni da parte dei dottori commercialisti, la possibilità di poter accedere ai servizi informatici del Ministero delle Finanze. I problemi successivamente emersi comunque hanno avuto per oggetto la difficile «implementazione» dei rapporti tra Ministero e SOGEI, che si è tradotta nel rinvio di disposizioni e chiarimenti, traducibili in linguaggio informatico, con la conseguenza di allungare in maniera abnorme i tempi di invio delle dichiarazioni. Per dare un'idea delle notevoli incomprensioni che si sono verificate lo scorso anno ritiene di dover informare la Commissione che, nei giorni più caldi, per la trasmissione delle dichiarazioni erano in funzione meno di una decina di *help-center* telefonici i quali avrebbero dovuto rispondere a 5.000 richieste giornaliere di chiarimenti.

Malgrado le oggettive difficoltà, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ritiene di poter dichiarare con una certa fierezza che su 18 milioni di dichiarazioni inviate per via telematica 15 milioni sono corrette, mentre quelle che presentano anomalie più o meno lievi sono per la stragrande maggioranza riferibili ad altri intermediari, e cioè principalmente alle banche e alle Poste. Questo vuol dire che i difetti che ancora persistono possono essere tendenzialmente eliminati attraverso l'entrata in

funzione di un filtro del tipo di quello che ha funzionato per i dottori commercialisti.

Dopo aver ribadito che il contributo dei dottori commercialisti è stato importante anche perché finalmente ha consentito di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione in tempi reali dati che consentono di verificare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi di politica economica, il dott. Damiani sostiene che l'effetto netto della riforma – consistente in sostanza nella possibilità di trasmettere per via telematica dichiarazioni e ottenere per la stessa via informazioni rilevanti per il lavoro dei professionisti – è consistito nella divulgazione di una nuova e migliore cultura giuridico-fiscale, nel segno della semplificazione. A titolo di esempio afferma che la deducibilità di un costo costituisce un'elaborazione di tipo concettuale e professionale, a monte del processo di mera informatizzazione della dichiarazione.

Conclude questa parte della propria esposizione dicendo che il sacrificio compiuto dai dottori commercialisti è certamente servito, dal momento che il giudizio sul fisco telematico è largamente positivo; sarebbe stato gradito un ringraziamento per la collaborazione, che è venuto però soltanto tardivamente.

Dopo che il dott. Serao ha ricordato che il problema è quello di avere le informazioni nei tempi giusti, rispettando un determinato scadenziario, il Presidente MANTICA ritiene di poter affermare che il Ministero delle Finanze, se si toglie il Tesoro e la Ragioneria dello Stato che hanno una tradizione più antica, costituisce la Amministrazione che meglio ha saputo informatizzarsi.

Il deputato VANNONI, vicepresidente della Commissione, domanda quali siano a giudizio dei dottori commercialisti i motivi del ritardo nel processo di informatizzazione.

Il dott. Serao risponde che i ritardi dell'Amministrazione vengono per la maggior parte fatti risalire al mancato perfezionamento della legislazione e dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Il Presidente MANTICA a questo punto ritiene di poter senz'altro affermare che sia ormai un dato acquisito che l'informatica costituisca la «matita del futuro».

Il dott. Siciliotti, segretario del Consiglio nazionale, sostiene che la trasmissione telematica si è rivelata un successo proprio perché i 25.000 commercialisti collegati con l'anagrafe tributaria avevano studi già pronti ad operare, donde anche la deflazione del contenzioso. Se quindi si sono invertite certe tendenze che esprimevano forbici negative, lo si deve certo ad un'intuizione legislativa giusta ma anche alla capacità di recepirla, si direbbe quasi di anticiparla, da parte dei dottori commercialisti.

Il Presidente MANTICA introduce a questo punto un discorso delicato, perché ha l'impressione che da parte della SOGEI si compiano più o meno intenzionalmente atti che oggettivamente configurano una specie di «mostro telematico», cioè a dire molto più sobriamente una sorta di esclusiva nella materia dei contratti ad oggetto informatico con l'Amministrazione finanziaria.

Il dott. Siciliotti, premesso che quella che si esprime nella SOGEI costituisce una «risorsa alleata», ritiene che la precostituzione di posizioni di monopolio costituisce oggettivamente un freno allo sviluppo, come ha detto esattamente il Presidente MANTICA, che tuttavia non comporterà una diminuzione delle prestazioni professionali dal momento che l'ordine dei dottori commercialisti svolge in positivo il proprio rapporto di intermediazione tra cittadino e fisco e quindi non lavora certo sulla crescita delle complicazioni.

Il Presidente MANTICA chiede quale sia il pensiero dei dottori commercialisti in ordine al problema della riscossione coattiva, sia che riguardi l'evasione che l'elusione.

Il dott. Damiani informa che gli incroci dei dati sui flussi finanziari di pagamento ha permesso di ridurre consistenti sacche di evasione, per esempio riducendo sensibilmente la piaga delle fatture false. Per quanto riguarda l'elusione, l'interpello in tempo reale dell'Amministrazione per sapere se un determinato comportamento viene o meno considerato elusivo, può costituire un notevole contributo dal momento che, com'è facilmente intuibile, il tempo costituisce parte integrante del prodotto imprenditoriale.

Sulla scia di queste considerazioni, il dott. Damiani ritiene che non sia (sperabilmente) lontano il tempo in cui il grosso del contenzioso si possa restringere ai casi di effettivo contrasto nella valutazione delle interpretazioni. Per quanto riguarda il sistema della riscossione coattiva, dovuta che sia (o meno) a problemi di contenzioso, ritiene che il sistema non possa essere affidato, viste le notevoli capacità professionali che esso esige, a strumenti antiquati come quelli attuali, al pari di qualsiasi impresa che dovendo riscuotere dei crediti in sofferenza si rivolge ad un avvocato. Vuole dire che ritiene le società professionali costituite esclusivamente da avvocati dottori commercialisti meglio abilitate dei concessionari a svolgere questa attività.

Il Presidente MANTICA, dopo aver ricordato il patto di Natale tra Governo e sindacati per la restituzione ai cittadini del recupero sull'evasione fiscale e i notevoli contrasti che esistono tra le dichiarazioni ufficiali che quantificano proprio l'ammontare del recupero, si chiede se non vi sia attraverso le più recenti riforme, a parte il giudizio di merito, un tentativo di ritornare a forme di accertamento induttivo. Chiede a questo proposito se forme di intensa pervasività del sistema informatico, con vincoli di dissolvenza nel rapporto con i cittadini che abilitano lo Stato ad intervenire

sul conto corrente dei singoli (come la Commissione ha potuto constatare nell'esperienza di altri Paesi, quale la Spagna), siano tecnicamente introducibili nel sistema italiano.

Il dott. Damiani risponde che tecniche del tipo di quelle cui ha fatto riferimento il Presidente sono pensabili soltanto per le imprese di una certa dimensione. Sottolinea come negli altri Paesi, come appunto in Germania e in Spagna, il numero dei dottori commercialisti sia notevolmente inferiore e questo comporti oggettivamente una più intensa professionalizzazione della categoria. Accenna quindi alla possibilità che per legge venga introdotta la possibilità che gli ordini siano autorizzati a realizzare un archivio ottico/informatico delle dichiarazioni trasmesse dagli iscritti che abbiano cessato l'attività.

Il Presidente MANTICA conclude l'audizione ringraziando il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per l'intelligente contributo dato ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Nuccio CARRARA

Interviene il ministro per la funzione pubblica, senatore Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunico che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 30 marzo 2000, e a seguito dell'intesa con i Presidenti di Camera e Senato, l'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Capo I e del Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 è prorogata al mese di luglio 2000.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 marzo 2000.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, comunica che sono pervenute le osservazioni della XII Commissione Affari sociali della Camera sul provvedimento in esame. Aggiunge che è stato presentato un solo emendamento (allegato 2) alla proposta di parere depositata dal relatore (allegato 1).

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Bonatesta 1, precisando che l'articolo 7 del provvedimento disciplina forme di collaborazione tra le regioni e il Ministero dell'interno su richiesta delle regioni medesime. L'emendamento appare invece finalizzato ad introdurre forme di collaborazione tra le regioni e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi e l'Ente nazionale sordomuti. Fa notare che la possibilità di concludere accordi di tal genere rientra in un ambito di stretta competenza regionale: pertanto appare inopportuno prevedere tale ipotesi nel provvedimento in esame.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira l'emendamento di cui è cofirmatario.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere come depositata dal relatore.

La Commissione approva (allegato 1).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 marzo 2000.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (allegato 4) alla proposta di parere depositata (allegato 3).

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Palma 1 con il quale si modifica la data di entrata in vigore del provvedimento, spostandola dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento, come previsto all'articolo 5, comma 2, alla data del 1° gennaio 2001.

Pur dichiarandosi contraria all'emendamento Palma 2, si rimette al Governo precisando che gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stati già soppressi, e il personale risulta già retribuito dalle camere di commercio. Pertanto, la mobilità verso gli uffici territoriali del Governo, come previsto dall'emendamento in questione, sembra richiedere una copertura finanziaria che allo stato non è dato rilevare.

Il ministro Franco BASSANINI, precisando che in sede consultiva il Governo si limita a fornire chiarimenti e precisazioni, dichiara di condividere le opinioni del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Palma 1 e respinge l'emendamento Palma 2.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere come risulta dall'emendamento approvato.

La Commissione approva (allegato 5).

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la votazione sulle proposte di parere alternative presentate (allegato 6).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 marzo 2000.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, comunica che sono pervenute le osservazioni della X Commissione Attività produttive della Camera sul provvedimento in esame. Aggiunge che sono stati presentati emendamenti (allegato 8) alla proposta di parere depositata dal relatore (allegato 7).

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 1, precisando che le risorse a cui si fa riferimento alla condizione 1) della proposta di parere risultano già rubricate nel capitolo 7658.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 2, fa notare che nella proposta di parere è stato inserito come condizione lo spostamento al 1° luglio 2000 della data, inizialmente prevista al 1° gennaio 2000, del trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato alle regioni. La proroga appare necessaria in virtù del fatto che la data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite è sicuramente successiva al 1° gennaio 2000: mancano infatti sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse regioni, da adottare ai sensi dell'articolo 6, sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di individuazione e di trasferimento del contingente di personale e le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie, previsto all'articolo 4, comma 3. Inoltre, l'articolo 47 del decreto legislativo n. 112 del 1998 come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 443/99, disciplinando la fase di transizione, prevede che resti di competenza dell'amministrazione centrale la gestione dei procedimenti già avviati. Pertanto il mantenimento della data del 1° gennaio 2000 per il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie potrebbe creare problemi

interpretativi vigendo la norma dell'articolo 47 sopra richiamato. Ritenendo pertanto assorbito dalla proposta di parere l'emendamento Magnalbò 2 invita al ritiro del medesimo.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira l'emendamento 2 di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 1.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere come depositata dal relatore.

La Commissione approva (allegato 7).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 marzo 2000.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, comunica che sono pervenute le osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul provvedimento in esame. Aggiunge che sono stati presentati emendamenti (allegato 10) alla proposta di parere depositata dal relatore (allegato 9).

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Magnalbò 1 e 2. Chiede comunque al Governo se sussiste la possibilità di concludere il processo di trasferimento delle risorse alle regioni entro il termine indicato dall'emendamento Magnalbò 1 (sessanta giorni).

Il ministro Franco BASSANINI precisa che sulla base di una attenta interpretazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 112/98, gli ulteriori provvedimenti per la puntuale individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative e umane devono essere sottoposti all'intesa della Conferenza Unificata e al parere della Commissione parlamentare. Pertanto appare difficile completare il processo di trasferimento nei sessanta giorni successivi all'approvazione del decreto in esame come richiesto dall'emendamento Magnalbò 1.

Considerando che negli anni Settanta i provvedimenti di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni hanno trovato un momento di svuotamento nella fase di individuazione delle risorse fi-

nanziarie, oggi appare opportuno sottoporre all'intesa con la Conferenza unificata e al parere parlamentare i provvedimenti di puntuale individuazione delle risorse da trasferire in modo da evitare che il trasferimento sia bloccato dalla mancanza di adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni conferite. Il rispetto di tale procedura comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi per il completamento della stessa e quindi rende difficile assicurare il rispetto del termine previsto dall'emendamento Magnalbò 1. Fa poi notare che l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001 come termine per l'emanazione del regolamento di riordino, come previsto nella proposta di parere, è da considerare condivisibile per gli effetti che altrimenti si produrrebbero nel caso di regolamento emanato nel corso dell'anno scolastico.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), valutate le osservazioni del relatore e del Ministro, ritira gli emendamenti 1 e 2 dei quali è primo firmatario.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere come depositata dal relatore.

La Commissione approva (allegato 9).

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. LUIGI MASSA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili»;

rilevato che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 che demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e la ripartizione tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dal Commissario straordinario per il completamento del federalismo amministrativo in merito alla impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

EMENDAMENTI

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Forme di collaborazione possono essere stabilite, mediante atti d'intenti, anche tra le regioni e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi e l'Ente nazionale sordomuti, nell'ambito dei compiti di rappresentanza e tutela assegnati a dette Associazioni con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978».

1. BONATESTA, MAGNALBÒ, CARRARA, MIGLIORI, MESSA

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. PAOLA MANZINI

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio;

rilevato che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 che demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e la ripartizione tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali;

considerato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria, nonché degli uffici metrici provinciali, e il trasferimento del personale e delle dotazioni tecniche degli stessi uffici alle camere di commercio;

constatato che gli uffici, in base all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 315/44, sono già ubicati presso le camere di commercio e svolgono le loro funzioni con oneri totalmente a carico delle camere medesime;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dal Commissario straordinario per il completamento del federalismo amministrativo in merito all'impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando il seguente indirizzo:

1) sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 che appare in contrasto con l'autonomia di contrattazione degli enti locali tra i quali figurano le camere di commercio.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(U.U.P.P.I.C.A.) alle camere di commercio**

EMENDAMENTI

Aggiungere il seguente indirizzo:

Spostare la data di entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2001.

1.

PALMA

Aggiungere il seguente indirizzo:

Valuti il Governo la possibilità di prevedere forme di mobilità per il personale U.P.P.I.C.A., da trasferire alle camere di commercio, verso gli uffici territoriali del Governo per le competenze residue in materia di industria, commercio, artigianato.

2.

PALMA

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio;

rilevato che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 che demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e la ripartizione tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali;

considerato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria, nonché degli uffici metrici provinciali, e il trasferimento del personale e delle dotazioni tecniche degli stessi uffici alle camere di commercio;

constatato che gli uffici, in base all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 315/44, sono già ubicati presso le camere di commercio e svolgono le loro funzioni con oneri totalmente a carico delle camere medesime;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dal Commissario straordinario per il completamento del federalismo amministrativo in merito all'impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando il seguente indirizzo:

1) sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 che appare in contrasto con l'autonomia di contrattazione degli enti locali tra i quali figurano le camere di commercio.

2) spostare la data di entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2001.

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio

**PROPOSTE DI PARERE ALTERNATIVE
ALLA PROPOSTA DEL RELATORE**

La Commissione,

premesso:

che il contenuto del DPCM è in contrasto con l'ultimo orientamento assunto dal legislatore con varie norme quali gli articoli 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 300 del 1999, 4, 93 e 103 del decreto legislativo n. 507 del 1999, 2 e 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) dalle quali si evince che non tutte le funzioni statali svolte dagli uffici e/o dal Ministero sul territorio sono trasferibili alle Camere di commercio;

che il suo contenuto prescinde altresì dalla riforma in corso del Ministero delle Attività produttive che prevede il regime di «avvalimento» degli uffici territoriali di governo e delle Camere di commercio in via residuale e solo con apposite «convenzioni»;

che in materia di personale è in contrasto con le decisioni assunte in casi analoghi di rinviare ad una tabella apposita di equiparazione da definirsi sulla base di un accordo generale di mobilità;

che all'articolo 5 reca una tabella organica errata sia perchè limitata ai soli posti coperti e sia perchè sottace la circostanza che gli uffici sono tutti retti da propri direttori sia pure con reggenze e a scavalco;

che relativamente al personale con qualifica di direttore UPICA (IX q.f.) sottace che trattasi di unità inquadrata ai sensi della legge n. 125 del 1968, legge speciale in materia, la quale ha previsto per il personale camerale un'unica modalità di accesso; concorso di secondo livello riservato al personale della carriera direttiva in possesso di particolari requisiti di anzianità di servizio (dirigenza ante litteram: concorso per funzioni apicali presso l'Ente camera con prova selettiva analoga a quella richiesta per l'accesso alle dirigenze statale e camerale);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con richiesta di chiarimenti al Governo.

1.

Sen. Luciano MAGNALBÒ

La Commissione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. L'articolo 2 sia riformulato come segue: «Il personale dei ruoli del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'allegato A, in servizio presso gli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in posizione di comando presso altre amministrazioni, è trasferito con le modalità da definirsi con successivo DPCM in relazione alle competenze residuali derivanti dalla applicazione degli articoli 29, 31 e 32 del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300 e alle tabelle di equiparazione concordate con tutti gli altri dipendenti statali coinvolti nella mobilità».

2. L'articolo 3 sia sostituito dal seguente: «La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'articolo 13 del CCNL relativo al comparto dei Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'articolo 3 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali è effettuata sulla base di modalità da concordarsi ai sensi del precedente articolo 2».

3. L'articolo 4 sia riformulato come segue: «Fino all'applicazione degli articoli 19, 31 e 32 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli articoli 4, 93 e 103 del decreto legislativo n. 507 del 1999 e articoli 2 e 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le Camere di commercio assicurano la continuità delle funzioni già esercitate dagli UU.PP.I.C.A. percependone i relativi diritti».

4. L'articolo 5 è soppresso.

2.

Sen. Luciano MAGNALBÒ

La Commissione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. L'articolo 2 sia riformulato come segue: «Il personale dei ruoli del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'allegato A, in servizio presso gli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in posizione di comando presso altre amministrazioni, è trasferito con le modalità da definirsi con successivo DPCM in relazione alle competenze residuali derivanti dalla applicazione degli articoli 29, 31 e 32 del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300 e alle tabelle di equiparazione concordate con tutti gli altri dipendenti statali coinvolti nella mobilità».

2. L'articolo 3 sia sostituito dal seguente: «La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'articolo 13 del CCNL relativo al comparto dei Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'articolo 3 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali è effettuata sulla base di modalità da concordarsi ai sensi del precedente articolo 2».

3. L'articolo 4 sia riformulato come segue: «Fino all'applicazione degli articoli 19, 31 e 32 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli articoli 4, 93 e 103 del decreto legislativo n. 507 del 1999 e articoli 2 e 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le Camere di commercio assicurano la continuità delle funzioni già esercitate dagli UU.PP.I.C.A. percependone i relativi diritti».

4. L'articolo 5 è soppresso.

3.

Sen. Vittorio MUNDI

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SEN. GIANNI NIEDDU E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse da trasferire per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese;

rilevato che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/97 che demanda a decreti del Presidente del Consiglio l'effettiva individuazione dei beni e delle risorse da trasferire a regioni ed enti locali;

considerato che il provvedimento è emanato in attuazione degli articoli 19, 30, 34, 41, 48 del decreto legislativo 112/98, che prevedono il conferimento alle regioni ed alle province autonome delle funzioni relative agli incentivi alle imprese ed il trasferimento alle medesime dei relativi beni e risorse attualmente in capo allo Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dal Commissario straordinario per il completamento del federalismo amministrativo in merito all'impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

1. All'articolo 2, dopo il comma 8, si evidenzia che restano di competenza statale, le assegnazioni complessive disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, rubricate con separata evidenza, nel capitolo 7658 incluso nell'UPB 3.2.1.46 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in quanto oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, al fondo contributi di cui alla legge 295/1973 (interventi esportazione ed internazionalizzazione gestito dalla SIMEST Spa);

2. Per la fase di transizione, vale a dire del passaggio dallo Stato alle regioni dell'effettivo esercizio delle funzioni appare opportuno precisare

quanto già disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 112/98 integrato con modificazioni dall'articolo 7 del decreto legislativo 443/99 il quale dispone che resti di competenza dello Stato la gestione dei procedimenti già avviati alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite. A tali disposizioni, finalizzate alla continuità della gestione degli strumenti agevolativi nei confronti delle attività economiche, ovverosia ad evitare l'interruzione dei medesimi in attesa che le regioni effettivamente esercitino le funzioni conferite, è necessario ricordare le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 3, dello schema di DPCM in esame. In particolare sostituire la data del 1° gennaio 2000 con la data del 1° luglio 2000. Inoltre appare opportuno chiarire che gli importi da trasferire verranno deperati dalle quote relative agli interventi nel frattempo rimasti in gestione allo Stato per i citati provvedimenti agevolati avviati in attesa dell'effettivo esercizio da parte delle regioni delle funzioni conferite;

ed alle seguenti osservazioni:

1. Sarebbe opportuno in sede di relazione evidenziare con maggiore chiarezza la corrispondenza tra le funzioni conferite e le risorse trasferite;

2. All'articolo 3, comma 1, fissante la decorrenza del trasferimento delle «risorse individuate dal presente decreto» va specificato che trattasi delle risorse finanziarie per le spese di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, poichè per le risorse finanziarie relative a spese di funzionamento e personale, nonchè per le risorse umane e strumentali è diversamente disposto in altre parti dello schema;

3. Non appare chiaro per quali ragioni si disponga una disciplina speciale per il trasferimento di funzioni e risorse relative alle agevolazioni per la rilocalizzazione di imprese in aree a rischio di esondazione. Tale disciplina è in gran parte analoga a quella degli altri interventi trasferiti e tuttavia si dispone la separazione gestionale dai medesimi (articolo 6). Inoltre sembra prevedersi una ripartizione, delle relative risorse da parte della Conferenza Stato-regioni anzichè con DPCM sentita la Conferenza Stato-regioni;

4. Nel DPMC non viene espressamente indicata la data, dalla quale decorre l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, come previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 112/98.

ALLEGATO 8

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

EMENDAMENTI

Alla prima condizione le parole: «rubricate» sono sostituite dalle seguenti: «da rubricare».

1.

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere la seguente osservazione:

La Commissione ritiene opportuno che sia specificato lo stato di attuazione del trasferimento alle regioni delle risorse individuate dal presente decreto di cui all'articolo 3, comma 1, previsto con decorrenza 1° gennaio 2000.

2.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MIGLIORI, MESSA

ALLEGATO 9

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SEN. PAOLO GIARETTA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sull'impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con il seguente indirizzo:

appare opportuno procedere all'emanazione dei regolamenti di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prima dell'inizio dell'anno scolastico 2000/2001.

ALLEGATO 10

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

EMENDAMENTI

Aggiungere la seguente osservazione:

La Commissione ritiene opportuno che l'effettivo trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative avvenga entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento in esame.

1. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MIGLIORI, MESSA

Aggiungere la seguente osservazione:

La Commissione ritiene opportuno che siano comprese nel provvedimento in esame le disposizioni relative alle modalità di individuazione delle risorse finanziarie per le spese di personale di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 4.

2. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MIGLIORI, MESSA

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

183^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4489) Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni tributarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE illustra il contenuto del provvedimento proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Il presidente ANDREOLLI, nell'apprezzare il contenuto del disegno di legge in titolo, osserva che potrebbe essere valutata la possibilità di estendere all'applicazione di tutte le sanzioni amministrative il principio del *favor rei*.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(3848-B) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, ricordate le osservazioni formulate sull'originario testo approvato dal Senato, illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sulle quali formula un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

257^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 12,45.

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge per l'istituzione del «Giorno della memoria», già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza non ci sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1614) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(2964) VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(4285) BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra

(Parere alla 6^a Commissione su testo unificato. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del testo unificato dei disegni di legge recanti disposizioni in materia di pensioni di guerra. Per

quanto di competenza, occorre valutare – anche acquisendo l’avviso del Tesoro – se l’onere introdotto dal provvedimento corrisponde a quanto indicato nella clausola di copertura (15 miliardi per il 2000, 31,5 miliardi per il 2001 e 32 miliardi a decorrere dal 2002). Rileva, altresì, che gli accantonamenti del Tesoro e dell’Interno del fondo speciale di parte corrente non presentano sufficienti disponibilità: tenuto conto che gran parte delle risorse risultano finalizzate alla copertura degli emendamenti al disegno di legge n. 4336 all’esame della 6^a Commissione, occorre valutare se – qualora il Governo confermi la quantificazione – formulare un parere condizionato alla approvazione di nuove autorizzazioni di spesa, riconducibili sia al disegno di legge in esame sia agli emendamenti al disegno di legge n. 4336, complessivamente non superiori alle risorse disponibili (Tesoro: 298,568 miliardi per il 2000, 500,593 miliardi per il 2001 e 570,593 miliardi per il 2002; Interno: 95 miliardi per il 2000, 126 miliardi per il 2001 e 126 miliardi per il 2002). In tal caso, inoltre, in relazione agli emendamenti al disegno di legge n. 4336, la valutazione del limite indicato per il complesso delle nuove autorizzazioni deve tenere conto di quanto deliberato in ordine al provvedimento in materia di pensioni di guerra.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel consegnare alla Presidenza la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, che conferma la quantificazione degli oneri indicati nella clausola di copertura, dichiara l’impegno del Governo a sollecitare una rapida approvazione del provvedimento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni di spesa, riconducibili sia al testo unificato dei disegni di legge in esame sia agli emendamenti al disegno di legge n. 4336, non siano complessivamente superiori alle risorse disponibili (Tesoro: 298,568 miliardi per il 2000, 500,593 miliardi per il 2001 e 570,593 miliardi per il 2002; Interno: 95 miliardi per il 2000, 126 miliardi per il 2001 e 126 miliardi per il 2002) e considerando che, nell’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4336, nel valutare il limite indicato per il complesso delle nuove autorizzazioni, occorre tenere conto di quanto deliberato in ordine al disegno di legge in materia di pensioni di guerra.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PLENARIA

Il senatore MORANDO sollecita alla Presidenza il riesame di alcuni emendamenti concernenti l’utilizzo delle risorse già utilizzate ai sensi del decreto-legge n. 691 del 1994, considerato che talune disposizioni sono volte ad offrire un chiarimento interpretativo per eliminare l’ostacolo che ha impedito ai destinatari di utilizzare effettivamente la rinegoziazione dei mutui per delocalizzare l’attività produttiva.

Il presidente COVIELLO concorda sulla richiesta, assicurando che convocherà la Commissione per il predetto riesame.

La seduta termina alle ore 12,55.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2000

108^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4557) Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.